



---

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

---

*Parte generale*

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	5
Introduzione.....	5
La natura della responsabilità degli enti .....	5
I presupposti della responsabilità degli enti.....	6
Soggetti del reato presupposto e valore esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo .....	7
L'autonomia della responsabilità dell'ente .....	9
I reati presupposto della responsabilità dell'ente.....	10
Le sanzioni .....	26
Vicende modificative dell'ente.....	29
Reati commessi all'estero .....	30
lo studio legale .....	32
IL MODELLO .....	36
Premessa .....	36
Oggetto del modello organizzativo.....	37
Metodologia seguita nella redazione del Modello.....	37
Destinatari del modello e formazione.....	39
L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	39
Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	39
Requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	40
Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	41
Informative all'Organismo di Vigilanza.....	43
Informative dell'Organismo di Vigilanza.....	44
WHISTLEBLOWING .....	44

Regole di condotta dell'Organismo di Vigilanza.....	45
Diffusione del modello e formazione delle risorse .....	46
SISTEMA DISCIPLINARE .....	50
Premessa .....	50
Struttura del sistema disciplinare: le sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	51
Le sanzioni nei confronti dei collaboratori, dei consulenti esterni o di altri soggetti terzi.....	52
IL CODICE ETICO .....	52
LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	53
I processi amministrativi e finanziari: principi generali .....	53
Principi generali di comportamento .....	53
Procedure specifiche .....	54
Ciclo passivo.....	54
Ciclo gestione tesoreria .....	55

## *Premessa*

Lo studio professionale associato è, come noto, un'entità priva di personalità giuridica, al quale la legge conferisce la capacità di porsi come centro autonomo di rapporti giuridici. A caratterizzare lo studio associato è la possibilità, per il singolo professionista che ne sia membro, di compiere negozi giuridici sia mediante la stipula sia mediante l'esecuzione del contratto.

Allo studio associato e al singolo professionista membro dell'associazione professionale, la giurisprudenza riconosce un potere di rappresentanza reciproco, in base al quale l'associato con cui si conclude il contratto può obbligare tutti gli altri associati all'esecuzione del contratto medesimo.

Lo studio associato quindi, rientra nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi, a cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza.

In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società.

LEXIA (di seguito anche lo Studio) è un'associazione tra professionisti con un assetto organizzativo, amministrativo e contabile funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione.

In quest'ottica, lo Studio reputa necessario neutralizzare tempestivamente eventuali profili di rischio che dovessero emergere nell'esercizio dell'attività professionale.

LEXIA ha, pertanto, deciso di dotarsi, ai sensi del d.lgs. 231/01, di un suo Modello di Organizzazione, gestione e controllo, che costituisce l'asse portante di un sistema di *compliance* integrata volta a prevenire il rischio di commissione dei reati attraverso l'individuazione delle aree di attività maggiormente esposte e la conseguente predisposizione di regole di condotta alle quali i professionisti dello Studio dovranno conformarsi con il massimo scrupolo.

È ferma convinzione di LEXIA che un modello di *business* improntato al rispetto dell'intero apparato regolativo di riferimento agevoli il raggiungimento di risultati destinati a durare nel tempo.

Tutti i professionisti dello Studio devono, dunque, orientare la loro attività quotidiana al rispetto della legalità, traendo dal presente Modello le opportune indicazioni operative e instaurando un proficuo scambio con l'Organismo di Vigilanza per la soluzione di problemi eventualmente non disciplinati dal Modello.

In particolare, attraverso il presente Modello, LEXIA intende:

1. adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, nonché valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
2. informare i destinatari del Modello sui contenuti del d.lgs. 231/2001 e sulle sanzioni che possono ricadere sullo Studio nel caso in cui siano commessi i reati presupposto dallo stesso previsti;
3. rendere noto a tutti i destinatari che LEXIA non tollera condotte che, seppur ritenute funzionali al conseguimento di vantaggi per lo Studio, siano contrarie a disposizioni di leggi, regolamenti, norme di

vigilanza, regole interne e ai principi di sana e corretta gestione a cui da sempre LEXIA uniforma la sua attività.

Il Modello, qui di seguito esteso, è il frutto di un'accurata analisi dell'attività professionale svolta dallo Studio, delle aree e dei settori di attività che appaiono maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01, dei sistemi di controllo già in essere e di quelli che si ritiene necessario attivare per garantire una *compliance* piena ed efficace.

L'adozione del Modello, beninteso, non neutralizza del tutto il rischio di commissione dei reati ma ne riduce la possibilità attraverso l'introduzione di un articolato sistema di misure cautelari che l'agente intenzionato a commettere l'illecito dovrà eludere fraudolentemente.

Il modello – come si dirà meglio *infra* – si compone di una parte generale e di una parte speciale divisa per sezioni autonome. Ne costituiscono, altresì, parte integrante: a) il Codice Etico; b) l'organigramma dello Studio; c) le procedure organizzative.

Si precisa che ai principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico fa da corollario morale l'obbligo di tutti i professionisti dello Studio di rispettare, nello svolgimento della loro attività, le regole stabilite dai codici deontologici e di comportamento dei singoli Ordini Professionali di appartenenza.

## DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### INTRODUZIONE

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto una forma autonoma di responsabilità degli enti, innovando profondamente un sistema penale tradizionalmente antropocentrico (*societas delinquere non potest*).

Nel dare esecuzione alla delega di cui all'art. 11, legge 29 settembre 2000, n. 300 (che, a sua volta, ratificava diverse convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela degli interessi finanziari della CE e di contrasto alla corruzione dei pubblici ufficiali comunitari e stranieri), il legislatore ha:

- ▶ da un lato, favorito l'armonizzazione del nostro ordinamento penale con le legislazioni che già dispongono di strumenti di contrasto al fenomeno della criminalità d'impresa;
- ▶ dall'altro, raccolto le istanze di modernizzazione contenute nella relazione al progetto preliminare di riforma del Codice penale curato dalla commissione Grosso (26 maggio 2001), che già ipotizzava una forma di responsabilità delle persone giuridiche ancorata a presupposti e garanzie del diritto penale.

### LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Benché la qualificazione normativa e la peculiare disciplina della prescrizione e delle vicende modificative dell'ente accreditino la natura amministrativa della responsabilità (Cass. pen., Sez. un., 23 giugno 2011, n. n. 34476, Deloitte Touche S.p.A.), l'opzione penalistica si fonda su argomenti altrettanto solidi: la commissione di un reato quale presupposto della responsabilità della persona giuridica, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato presupposto, l'impronta penalistica delle sanzioni, l'adozione della giurisdizione penale, la rilevanza del tentativo (Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008 n. 26654, Fisia Italmobiliari S.p.A.). Una pragmatica soluzione di sintesi individua nella responsabilità degli enti un sottosistema punitivo autonomo, in grado di coniugare *“i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare la regione dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”* (Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, ThyssenKrupp). Secondo questo punto di vista, il d.lgs. 231/2001 avrebbe introdotto un *corpus* normativo *sui generis*, compatibile con i cardini costituzionali dell'ordinamento penale e, in particolare, con:

---

### IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PER FATTO PROPRIO

Tenuto conto che il fatto reato commesso dal soggetto inserito nell'ente è qualificabile come proprio anche della persona giuridica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda. Invero, la persona fisica che, nell'ambito delle sue competenze societarie, operi nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto, né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione (Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735);

---

### IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA,

Dal momento che l'ente risponde di una colpa d'organizzazione a base normativa (rispetto alla quale, cioè, non è richiesto il coefficiente psicologico proprio della condotta umana) consistente nella mancata predisposizione di protocolli preventivi destinati ad impedire la commissione dei reati.

---

## I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il **presupposto** è la commissione (anche in forma tentata) nell'interesse o a vantaggio dell'ente di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 alla sezione III (artt. 24 – 26).

Nel corso degli anni, sulla spinta di diverse convenzioni internazionali e della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il catalogo dei reati presupposto si è infoltito assumendo una fisionomia complessa, che spazia dai “classici” delitti contro la pubblica amministrazione (art. 24 e art. 25) o di criminalità organizzata (art. 24-ter) alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).

Secondo l'art. 5 d.lgs. 231/2001, **il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica.**

Viceversa, l'ente non va ritenuto responsabile quando l'autore abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (comma 2). Come si vede, il presupposto della responsabilità dell'ente riecheggia la teoria della "immedesimazione organica", secondo cui appartengono e sono ascrivibili all'ente le attività realizzate da persone fisiche nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso.

Secondo un primo orientamento interpretativo, le nozioni di interesse e vantaggio indicherebbero il risultato potenziale o concreto del reato e, pertanto, si risolverebbero in un'endiadi. La tesi prevalente ritiene, però, che i due concetti si riferiscano a sfere diverse: il primo alla tensione soggettiva della condotta verso un risultato favorevole, il secondo al risultato oggettivamente conseguito (Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615). Pertanto, i due criteri d'imputazione non sarebbero concorrenti ma alternativi, tanto che una volta accertato "il vantaggio" ottenuto dall'ente non sarebbe necessario appurare che il reo abbia effettivamente voluto perseguire l'interesse dell'ente.

#### SOGGETTI DEL REATO PRESUPPOSTO E VALORE ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 5 d.lgs. 231/2001 individua due distinte categorie di autori materiali:

1. *i soggetti in posizione apicale, ossia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;*
2. *i subordinati alla direzione o vigilanza di un soggetto che occupa una posizione di vertice.*

Il criterio di imputazione soggettiva dei reati commessi tanto dai soggetti in posizione apicale quanto dai sottoposti è costituito dalla colpa di organizzazione dell'ente, che consiste:

- ▶ *nella mancata adozione o nell'inefficace attuazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;*
- ▶ *nel mancato affidamento del compito di vigilare su funzionamento e osservanza dei modelli a un Organismo di Vigilanza (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero nell'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo stesso.*

Il modello di organizzazione, mutuato dall'esperienza anglosassone dei *compliance program*, è il documento in cui l'ente fissa gli esiti delle analisi di rischio e individua le procedure di controllo e aggiornamento per prevenire la commissione dei reati. È, in altri termini, uno strumento di gestione del rischio da reato, il cui contenuto minimo – stabilito dagli articoli 6, co. 2 e 7, co. 4 – deve consistere:

- 
1. *nell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
  2. *nella previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
  3. *nell'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;*
  4. *nella previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;*
  5. *nella verifica periodica e nell'eventuale modifica del modello quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
  6. *nell'introduzione di sanzioni disciplinari che puniscano il mancato rispetto delle direttive indicate nei modelli.*
- 

L'efficace adozione del modello esclude la responsabilità dell'ente.

Nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale, la responsabilità dell'ente è presunta, a meno che l'ente stesso non provi il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale, e in particolare che:

- 
- ▶ *l'organo dirigente abbia adottato e attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;*
  - ▶ *sia stato affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sull'efficace adozione dei modelli di organizzazione;*
  - ▶ *il reato sia stato commesso da soggetti che hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
  - ▶ *l'organismo di vigilanza non sia venuto meno ai suoi doveri di controllo.*
- 

In caso di reato del sottoposto, viceversa, la colpa organizzativa consiste nel difetto di direzione e vigilanza sull'operato dei soggetti subordinati. In tal caso, l'onere della prova non subisce alcuna inversione ma grava sulla pubblica accusa, la quale dovrà dimostrare che il reato è dipeso dall'omessa adozione di una *policy* aziendale idonea a prevenirne la commissione.

Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 231/2001, l'adozione del modello consente, altresì, la riduzione da un terzo alla metà della sanzione se, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ove sussistano anche le altre condizioni previste dall'art. 12, co. 1, d.lgs. 231/2001 (danno di particolare tenuità e

vantaggio nullo o minimo dell'ente in conseguenza del reato), l'adozione del modello preclude l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui al successivo art. 13.

Ai fini di una corretta predisposizione del modello assumono rilievo anche i codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia (art. 6, co. 3, d.lgs. 231/2001). La Corte d'appello di Milano, ad esempio, ha ritenuto idoneo il modello organizzativo elaborato secondo le linee guida di Confindustria approvate dal Ministero della giustizia (Corte app. Milano, Sez. II, 21 marzo 2012).

Quanto alla sua natura giuridica, la stessa relazione governativa suggerisce che il modello rientri nella categoria delle cause di esclusione della colpevolezza.

## L'AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'articolo 8 d.lgs. 231/2001 sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità dell'autore materiale del reato presupposto. Ne consegue che il cumulo delle due responsabilità è solo eventuale.

La ragione dell'autonoma responsabilità dell'ente risiede nella complessità di processi produttivi e gestionali che spesso impediscono di identificare il singolo autore o gli autori del fatto reato. A ciò si affianca il fenomeno patologico della irresponsabilità individuale organizzata e cioè della tendenza a adottare, all'interno dell'ente, meccanismi volti ad ostacolare l'identificazione dell'autore o degli autori del reato.

La responsabilità dell'ente si configura in modo autonomo rispetto a quella dell'autore del reato presupposto quando:

- 
- ▶ *l'autore del reato non sia stato identificato;*
  - ▶ *l'autore del reato non sia imputabile;*
  - ▶ *il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.*
- 

Proprio in virtù dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente è indifferente al maturare della prescrizione del reato presupposto. In tal caso, però, il giudice sarà chiamato a verificare la sussistenza del fatto reato quantomeno in via incidentale (Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2018, n. 22468, Eurocos S.n.c.).

Il principio di autonomia trova, in ogni caso, un'eccezione nell'art. 37 d.lgs. 231/2001, secondo cui non si procede all'accertamento dell'illecito dell'ente quando l'azione penale nei confronti dell'autore del reato presupposto non avrebbe potuto avere inizio o proseguire per difetto di una condizione di procedibilità.

Trattandosi di responsabilità da reato, sarà comunque necessario accertare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del reato ascritto all'ente.

## I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il catalogo dei reati presupposto è il seguente:

### 1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)*
- ▶ *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)*
- ▶ *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)*
- ▶ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- ▶ *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- ▶ *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*
- ▶ *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)*
- ▶ *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*
- ▶ *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 – bis)*

### 2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
- ▶ *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- ▶ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*

- ▶ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*
- ▶ *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- ▶ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- ▶ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)*
- ▶ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- ▶ *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*
- ▶ *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*
- ▶ *Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)*

---

### 3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*
- ▶ *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- ▶ *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*
- ▶ *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*

- ▶ *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)*
- ▶ *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- ▶ *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

---

#### 4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)*
- ▶ *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*
- ▶ *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*
- ▶ *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- ▶ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
- ▶ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*
- ▶ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- ▶ *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- ▶ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- ▶ *Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*
- ▶ *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*
- ▶ *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)*

- ▶ *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*
- ▶ *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 – bis c.p.)*

---

## 5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- ▶ *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- ▶ *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- ▶ *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- ▶ *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- ▶ *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- ▶ *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- ▶ *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

---

## 6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*
- ▶ *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*

- ▶ *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- ▶ *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- ▶ *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- ▶ *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- ▶ *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- ▶ *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

---

## 7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- ▶ *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- ▶ *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*
- ▶ *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- ▶ *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- ▶ *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- ▶ *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- ▶ *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- ▶ *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- ▶ *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- ▶ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- ▶ *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

- ▶ *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*
- ▶ *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- ▶ *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- ▶ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).*
- ▶ *False e omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023)*

---

#### 8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- ▶ *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- ▶ *Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)*
- ▶ *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*
- ▶ *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- ▶ *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)*
- ▶ *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- ▶ *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)*
- ▶ *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)*
- ▶ *Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)*
- ▶ *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- ▶ *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- ▶ *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*

- ▶ *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- ▶ *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- ▶ *Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)*
- ▶ *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- ▶ *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- ▶ *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- ▶ *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- ▶ *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- ▶ *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*
- ▶ *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- ▶ *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- ▶ *Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- ▶ *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

---

#### 9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

---

#### 10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- ▶ *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*

- ▶ *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- ▶ *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)*
- ▶ *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)*
- ▶ *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- ▶ *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*
- ▶ *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- ▶ *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
- ▶ *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*

---

#### 11. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001) MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 D.LGS. N. 58/1998)

- ▶ *Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)*
- ▶ *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998)*

---

#### 12. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187-QUINQUIES TUF)

- ▶ *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*
- ▶ *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*

---

#### 13. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*
- ▶ *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

---

14. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- ▶ *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
- ▶ *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- ▶ *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

---

15. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*
- ▶ *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*
- ▶ *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*
- ▶ *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)*

---

16. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 COMMA 2, D.LGS. N. 231/2001)

---

17. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
- ▶ *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
- ▶ *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)*
- ▶ *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)*
- ▶ *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)*
- ▶ *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941).*
- ▶ *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

---

18. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

---

## 19. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- ▶ *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- ▶ *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- ▶ *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- ▶ *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- ▶ *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- ▶ *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- ▶ *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- ▶ *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. lgs n.152/2006, art. 137)*
- ▶ *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256)*
- ▶ *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. lgs n. 152/2006, art. 257)*
- ▶ *Spedizione illegale di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259)*
- ▶ *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. lgs n.152/2006, art. 258)*
- ▶ *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)*

- ▶ *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- ▶ *Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- ▶ *Inquinamento doloso provocato da navi (D. lgs. n.202/2007, art. 8)*
- ▶ *Inquinamento colposo provocato da navi (D. lgs. n.202/2007, art. 9)*
- ▶ *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*
- ▶ *Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.lgs. n.152/2006, art. 255-bis)*
- ▶ *Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. n.152/2006, art. 255-ter)*
- ▶ *Combustione illecita di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 256-bis)*
- ▶ *Aggravante dell'attività d'impresa (D.lgs. n.152/2006, art. 259-bis)*
- ▶ *Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)*
- ▶ *Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)*

---

## 20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)*
- ▶ *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)*

---

## 21. RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)*

---

22. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)*
- ▶ *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*

---

23. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)*
- ▶ *Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)*

---

24. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. n. 141/2024)*
- ▶ *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.lgs. 81/2025]*
- ▶ *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. n. 504/1995)*
- ▶ *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. n. 504/1995)*
- ▶ *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. n. 504/1995)*
- ▶ *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. n. 504/1995)*
- ▶ *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. n. 504/1995)*
- ▶ *Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. n. 504/1995)*
- ▶ *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n. 504/1995)*

---

## 25. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 -SEPTIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*
- ▶ *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*
- ▶ *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*
- ▶ *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*
- ▶ *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)*
- ▶ *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)*
- ▶ *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)*
- ▶ *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)*
- ▶ *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*

---

## 26. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*
- ▶ *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)*

---

## 27. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES, D.LGS. N. 231/2001)

- ▶ *Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)*
- ▶ *Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)*
- ▶ *Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)*
- ▶ *Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)*
- ▶ *Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)*

---

28. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]

- ▶ *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*
- ▶ *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*
- ▶ *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- ▶ *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- ▶ *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- ▶ *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- ▶ *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- ▶ *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

---

29. REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE]

- ▶ *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- ▶ *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- ▶ *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- ▶ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

- ▶ *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*
- ▶ *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- ▶ *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)*

30. ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1095/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E (UE) 2019/1937 (D.LGS. 129/2024)

- ▶ *Responsabilità dell'ente (art.34 D.lgs. 129/2024)*
- ▶ *Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)*
- ▶ *Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)*
- ▶ *Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)*

Nella Parte Speciale saranno dettagliatamente esaminate le fattispecie di reato suscettibili di rilievo alla luce dell'attività d'impresa svolte effettivamente. Gli altri reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività professionale, troveranno un'adeguata misura preventiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico.

## LE SANZIONI

La **sanzione pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

L'art. 12 d.lgs. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

<i>Riduzione</i>	<i>Presupposti</i>
1/2 (e non può comunque essere superiore a Euro 103.291,00)	L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>e</u> l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>ovvero</u> il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in quel senso; <u>ovvero</u> è stato attuato e reso operativo un modello di organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>e</u> è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni interdittive** hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, c. 1, d.lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") e possono consistere in:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- d) pubblicazione della sentenza (in casi di applicazione di una sanzione interdittiva).

Si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione indebita a dare o promettere utilità, dei reati tributari e di contrabbando, dei delitti in materia di strumenti diversi dal pagamento per contanti, dei delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali, e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, c. 1 e c. 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più gravi, in via definitiva.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'art. 17 d.lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";*
- *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- *"l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".*

La scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (art. 14 d.lgs. 231/2001).

Il legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

La **confisca** a carico dell'ente del prezzo e del profitto del reato è sanzione principale e obbligatoria.

L'art. 6, c. 5, d.lgs. 231/2001 prevede che *“È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”* in caso di accertamento del reato presupposto da parte della persona fisica; pertanto, l'ente potrà essere sottoposto a confisca del profitto illecito anche in assenza della *“colpa d'organizzazione”*.

L'art. 19, d.lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che *“Nei confronti dell'ente è sempre disposta con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”*.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, d.lgs. 231/2001, *“Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato”*.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione dei Reati Presupposto, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. 231/2001).

## VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

L'art. 28 d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che, in caso di trasformazione dell'ente (cioè di semplice mutamento del tipo di società) resta ferma la responsabilità per i reati commessi prima che la trasformazione abbia avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione l'art. 29 d.lgs. 231/2001 (art. 29 d.lgs. n. 231/2001).

In caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato (art. 30 d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 d.lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria a condizione che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per quanto concerne cessione e conferimento di azienda, l'art. 33 d.lgs. n. 231/2001 stabilisce una disciplina unitaria: il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- 
- ▶ *è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;*
  - ▶ *la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.*
- 

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

## REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità sono i seguenti:

- 
- ▶ *il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001;*
  - ▶ *l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;*
  - ▶ *l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7- 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente*

*stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;*

- ▶ *sussistendo i casi e le condizioni in questione, nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*

## Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l’art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al co. 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo.

L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, d.lgs. 231/2001).

L’ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021 (con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021).

## Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi

## LO STUDIO LEGALE

LEXIA (di seguito, anche solo lo Studio) è uno studio legale indipendente, con sede a Milano, Roma e Palermo, che eroga servizi in diverse aree di attività e, in particolare, nei settori del FinTech, dell'energia, del diritto degli intermediari e dei mercati finanziari. È, altresì, specializzato in diritto societario, diritto tributario, diritto del lavoro e diritto dell'immigrazione.

Lo Studio, che conta più di 100 professionisti, associa la flessibilità tipica di una realtà moderna e innovativa a una più tradizionale cultura giuridica e forense. Alla sua clientela – formata sia da società italiane e straniere, anche quotate nei mercati regolamentati, sia da singole persone fisiche (area *private*) – LEXIA offre un servizio di consulenza e assistenza mirato. Lo Studio e i suoi professionisti svolgono la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dei Clienti, perseguendo criteri di eccellenza e innovazione.

LEXIA dispone di un organigramma (da considerarsi parte integrante del Modello), che ne schematizza la struttura organizzativa. Nell'organigramma sono specificate:

- le aree di attività dello Studio;
- la linea gerarchica stabilita per ogni area;
- i soggetti che operano nella singola area e il loro ruolo organizzativo.

### Modello di organizzazione

Lo Studio adotta regole di “buona conduzione”, che ne consentono la gestione in conformità a quanto previsto dal legislatore e dalle Linee Guida di Confindustria. Dette regole sono state adottate in coerenza con la struttura, la dimensione e l'organizzazione dello Studio, garantendo in tutti i processi alti *standard* di trasparenza informativa e di sicurezza.

Per le funzioni di staff e segreteria, LEXIA si avvale di dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del CCNL di categoria.

Viceversa, i legali (partner, senior associate, associate e praticanti avvocati) e i consulenti esterni emettono fattura al termine di ogni mese. Il compenso è commisurato alle prestazioni rese e non sono previsti bonus o incentivi collegati all'ammontare degli utili fatturati. I soci sono partner dell'associazione professionale.

Lo Studio è dotato di strumenti organizzativi (organigramma, procedure, comunicazioni interne, ecc.) improntati ai principi di:

- chiara delimitazione dei ruoli, con una puntuale descrizione di mansioni, compiti e poteri di ciascuna funzione;
- tracciabilità di ogni fase della singola procedura a cui sia dato impulso;
- separazione tra soggetto controllante e soggetto esecutore all'interno di ciascuna procedura;
- identificazione delle linee di riporto.

È, altresì, previsto un sistema di deleghe che consente di contemperare la prevenzione dei reati con l'efficace gestione dell'attività professionale. La delega – da aggiornare alla luce di eventuali mutamenti organizzativi – individua in modo specifico:

- a) i poteri e le funzioni del delegato;
- b) l'area sensibile di riferimento;
- c) il soggetto delegante a cui rendere conto.


Più in particolare, il sistema prevede che deleghe e procure:

- siano conformi agli effettivi poteri di gestione e alla responsabilità assunta all'interno dell'organizzazione;
- riportino una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore nonché dei limiti all'esercizio dei poteri stessi;
- siano attribuite o revocate coerentemente con i mutamenti organizzativi;
- prevedano un potere di spesa adeguato al ruolo ricoperto dal delegato/procuratore.

L'organigramma dello Studio è il seguente:

## LEXIA

### Organigramma



Al vertice dell'organigramma si colloca la figura del Managing Partner, coadiuvato dall'Administrative Manager nella gestione delle questioni fiscali, economiche e amministrative. La rappresentanza legale dello Studio (anche in giudizio) è attribuita al *Managing Partner*, Avv. Francesco Dagnino.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente la coerenza del sistema delle deleghe, raccomandando le opportune modifiche in caso di anomalie nell'attribuzione o nell'esercizio dei poteri gestori.

Alla data del presente Modello, lo Studio conta i seguenti Dipartimenti:

- Capital Markets
- Compliance
- Comunicazione istituzionale e Business Development
- Contenzioso e arbitrato
- Corporate Services
- Digital Marketing
- Diritto amministrativo e diritto pubblico dell'economia
- Diritto Bancario e Ristrutturazioni dei debiti
- Diritto degli intermediari finanziari & Fintech
- Diritto del lavoro
- Diritto dell'arte
- Diritto dell'energia e dell'ambiente
- Diritto di famiglia
- Diritto penale
- Diritto societario, M&A, Venture Capital
- Gestione patrimoniale
- Imbarcazioni e aeromobili
- Marketing & Comunicazione
- Mobilità internazionale, visti & relocation
- Privacy e diritto dell'innovazione
- Real Estate & Gestione immobiliare
- Tax

L'attività dei Dipartimenti è coordinata uno o più partner che hanno il compito di assicurare il migliore svolgimento della professione nei singoli dipartimenti di cui sono responsabili.

Gli stessi condividono con il *Managing Partner* il *budget* del singolo Dipartimento e forniscono ogni elemento o informazione per consentire la verifica periodica dell'andamento dello Studio nell'area di cui sono responsabili. Hanno, inoltre, il compito di coordinare i senior associate, gli associate, gli *Of Counsel* e i collaboratori assegnati al dipartimento nonché quello di valutare il percorso professionale dei collaboratori e, se del caso, cercarne di nuovi.

LEXIA offre servizi e consulenza coniugando specializzazione giuridico-professionale e competenza economico-finanziaria. In particolare, lo Studio opera nelle seguenti aree di attività, in ognuna delle quali offre i servizi professionali di comprovata qualità:

#### **Legale**

1. Diritto societario, M&A, Venture Capital
2. Capital Markets
3. Diritto degli intermediari finanziari & Fintech
4. Diritto Bancario e Ristrutturazioni dei debiti
5. Diritto dell'energia e dell'ambiente
6. Diritto amministrativo e diritto pubblico dell'economia
7. Contenzioso e arbitrato
8. Diritto penale tributario e diritto penale economico

9. Diritto del lavoro
10. Privacy e diritto dell'innovazione

#### **Fiscale**

1. Contenzioso tributario
2. Contenzioso riscossione dei tributi
3. Consulenza fiscale
4. Fiscalità d'impresa
5. Fiscalità internazionale e transfer pricing
6. Ristrutturazione del debito fiscale e contributivo
7. Diritto della finanza pubblica
8. Diritto penale tributario e diritto penale economico
9. Fiscalità dei giochi e delle scommesse
10. Consulenza e contenzioso doganale

#### **Corporate Services**

1. Investimenti diretti esteri ed internazionalizzazione
2. Assistenza contabile e fiscale
3. Mobilità internazionale dei lavoratori
4. Registrazione marchi e proprietà intellettuale
5. Gestione paghe e contributi
6. Revisione legale & Assurance
7. Adempimenti daziari e doganali
8. Recupero crediti
9. Domiciliazione e amministrazione societaria

#### **Compliance**

1. Funzioni di controllo interno
2. Antiriciclaggio
3. DORA e rischio ICT
4. ESG
5. Modello organizzativo 231
6. Compliance Privacy
7. Compliance MiCAR
8. Punto di Contatto Centrale

#### **Private**

1. Gestione dei patrimoni
2. Real Estate & Gestione Immobiliare
3. Mobilità internazionale, visti e relocation
4. Successioni, diritto di famiglia e pianificazione ereditaria
5. Diritto dell'arte
6. Fiscalità delle persone fisiche
7. Contenzioso civile e penale per clienti privati
8. Imbarcazioni e aeromobili

## IL MODELLO

## PREMESSA

LEXIA intende affermare e diffondere tra i suoi collaboratori una **cultura** improntata:

- 
- ▶ *alla legalità, atteso che nessun comportamento illecito, anche se realizzato nell'interesse o a vantaggio dello Studio, può ritenersi in linea con la sua politica aziendale;*
  - ▶ *al controllo che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività, nella consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.*
- 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la predisposizione di un Modello che:

- 
- ▶ *sensibilizzi i dipendenti e i collaboratori dello Studio all'adozione di comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui s'ispira l'attività sociale;*
  - ▶ *renda noto agli stessi che, in caso di violazione delle disposizioni impartite dallo Studio, andranno incontro a sanzioni penali, amministrative, disciplinari o contrattuali;*
  - ▶ *rafforzi i presidi e gli strumenti diretti a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti apicali e subordinati;*
  - ▶ *accresca efficienza e trasparenza dell'attività aziendale;*
  - ▶ *consenta di monitorare le aree di attività a rischio, contrastare i comportamenti contrari al Modello stesso e garantire la sua integrità.*
- 

Il presente Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale, suddivisa per sezioni.

La parte generale riguarda: l'oggetto del modello; i principi ispiratori e la metodologia seguita nella sua costruzione; i destinatari; i rapporti tra modello e codice di condotta; la formazione dei collaboratori; l'Organismo di Vigilanza; il sistema sanzionatorio; le procedure per l'aggiornamento del modello stesso.

La parte speciale individua i processi e le attività sensibili della realtà aziendale, delineando le procedure di prevenzione delle fattispecie di reato previste dal Decreto a cui l'attività dello Studio è più esposta.

In ogni caso, il Codice Etico richiede il rispetto di tutte le norme di legge, ivi comprese quelle che prevedono reati presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 per i quali, considerate le peculiarità dell'attività svolta, non si è ritenuto procedere alla predisposizione di autonome procedure.

## OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai sensi del d.lgs. 231/2001, l'ente non è responsabile quando abbia adottato e attuato un modello di organizzazione e gestione (il cui contenuto minimo è stabilito dagli artt. 6, co. 2 e 7, co. 4) idoneo a prevenire il reato specificamente commesso e abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sull'efficace adozione del modello stesso.

Il Modello deve rispettare i seguenti principi: 1) *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*; 2) *“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*.

Il sistema, insomma, non può prescindere da:

- 
- ▶ una **netta demarcazione di ruoli**, attribuzioni e responsabilità: in particolare, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
  - ▶ una serie di **controlli documentati** anche attraverso la redazione di appositi verbali.
- 

A tal fine, è necessario che:

- 
- a. *le violazioni delle procedure previste dal Modello siano adeguatamente sanzionate;*
  - b. *l'Organismo di Vigilanza promuova l'attuazione efficace del modello e monitori i comportamenti dei suoi destinatari;*
  - c. *l'Organismo di Vigilanza sia messo a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti ai fini della sua attività di controllo;*
  - d. *le regole del modello siano rese note a tutti coloro che collaborano con l'Ente.*
- 

## METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente modello si è tenuto conto delle **Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo** ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 adottate da **Confindustria** nel 2002, rivisitate nel 2014 e da ultimo aggiornate nel 2021.

In particolare, le Linee Guida richiedono di:

- 
- ▶ individuare le aree di rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal d.lgs. 231/01 esaminando la documentazione interna dello Studio (organigramma, protocolli, lettere d'incarico, ecc.) e intervistando i referenti delle diverse aree di attività;

- ▶ individuare all'interno di ciascuna area di rischio le potenziali modalità di realizzazione del reato presupposto;
  - ▶ valutare l'efficacia dei sistemi di controllo già in essere e, se del caso, procedere al loro potenziamento;
  - ▶ evidenziare le attività che prevedano un contatto diretto con la P.A.;
  - ▶ introdurre un sistema sanzionatorio che punisca l'inosservanza delle disposizioni contenute nel modello. Le sanzioni saranno comminate tanto nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione quanto nei confronti di coloro che ricoprono posizioni apicali. In quest'ottica, modello e codice etico dovranno essere portati a conoscenza di tutti coloro che a vario titolo collaborino con lo Studio, informandoli che la violazione delle disposizioni potrà determinare anche la risoluzione del rapporto;
  - ▶ garantire all'Organismo di Vigilanza la ricezione di un flusso di informazioni puntuali e aggiornate, istituendo altresì canali di comunicazione diretta e riservata tra Organismo di Vigilanza, collaboratori e dipendenti.
- 

Il Modello è stato espressamente costruito per LEXIA in considerazione delle attività svolte e dei processi operativi attualmente in essere.

A tal fine, si è provveduto a:

- a) raccogliere ed esaminare la documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa dello Studio;
  - b) esaminare ruoli e responsabilità così come delineati nelle presentazioni istituzionali, nelle comunicazioni organizzative o negli ordini di servizio;
  - c) individuare in via preliminare i processi e le attività sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001;
  - d) aggiornare e potenziarle le procedure formalizzate eventualmente già esistenti;
  - e) identificare i responsabili dei processi e delle attività sensibili.
- 

Il Modello costituisce uno strumento vivo e costantemente legato a effettive esigenze di prevenzione e controllo. Sarà necessario, pertanto, verificarne periodicamente il corretto funzionamento, se del caso integrandone o modificandone i contenuti.

## DESTINATARI DEL MODELLO E FORMAZIONE

Destinatari del modello sono tutti le figure professionali, i dipendenti e i collaboratori dello Studio che andranno debitamente formati e informati sui contenuti dello stesso.

LEXIA ha inoltre ritenuto di dotarsi di un Codice etico, che enumera i principi e le regole deontologiche a cui figure apicali, dipendenti e collaboratori devono scrupolosamente attenersi. Il Codice rappresenta uno strumento di portata generale che s'affianca al Modello e si estende a quegli aspetti dell'attività che appaiono meno pregnanti nell'ottica strettamente "penale" del d.lgs. 231/2001.

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come detto, l'art. 6 d.lgs. 231/2001 esclude la responsabilità dell'ente che abbia affidato la vigilanza su attuazione, osservanza e periodico aggiornamento del modello a un Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'Organismo di Vigilanza può essere collegiale o monocratico ed è istituito con delibera del C.d.A.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve uniformarsi ai principi di:

#### *INDIPENDENZA*

Al fine di prevenire perniciosi conflitti d'interesse, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono ricoprire incarichi operativi all'interno dell'ente, né possono intrattenere rapporti di collaborazione continuativa con l'ente stesso.

#### *PROFESSIONALITÀ*

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono conoscere la normativa "231" e devono disporre delle competenze tecniche necessarie per garantire lo svolgimento di un'effettiva attività di controllo.

#### *CONTINUITÀ D'AZIONE*

L'Organismo di Vigilanza deve consistere in una struttura dedicata costantemente ed esclusivamente all'azione di vigilanza e controllo prevista dal d.lgs. 231/2001.

Ove richiesto, l'Organismo di Vigilanza potrà rendere pareri (consultivi e non vincolanti) sulla corretta interpretazione del Modello, senza che ciò valga a comprometterne obiettività e indipendenza di giudizio.

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici secondo un calendario definito annualmente. Al pari dei soggetti esterni di cui ritenga di avvalersi, l'Organismo di Vigilanza è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni apprese in occasione della sua attività.

Dell'attività dell'Organismo di Vigilanza è redatto apposito verbale.

#### REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'atto della nomina e fino alla cessazione dalla carica, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere gli specifici e stringenti requisiti di eleggibilità, onorabilità e indipendenza, di seguito riportati:

- a. non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- b. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione:

▶ *Alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

▶ *Alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.*

▶ *Alla reclusione o all'arresto, per qualsiasi tempo, per uno dei reati, dolosi o colposi, previsti dal D.lgs. n. 231/2001.*

▶ *Alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.*

▶ *Non essere stati soggetti all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato.*

▶ *Non essere sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati indicati alla lettera b) o a misure cautelari di restrizione della libertà personale per i medesimi reati.*

▶ *Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1975, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.*

▶ *Non aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 231/01, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 231/01, per illeciti commessi durante la loro carica.*

- ▶ *Non aver subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.*

Entro trenta giorni dalla nomina, l'Organismo di Vigilanza verifica la sussistenza di detti requisiti in capo ai suoi componenti sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito della verifica al C.d.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare al C.d.A. senza indugio e sotto la loro piena responsabilità, il venir meno di uno dei requisiti che comporta la decadenza dalla carica.

Il C.d.A., anche qualora venga direttamente a conoscenza di una causa di decadenza dalla carica di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, deve dichiararne la decadenza provvedendo alla sua sostituzione.

È, altresì, consentita la revoca per giusta causa di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza mediante delibera del C.d.A. A titolo esemplificativo (e non limitativo), per giusta causa deve intendersi:

- 
- ▶ *una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico, quale l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta;*
  - ▶ *l'“omessa o insufficiente vigilanza” che risulti da una sentenza di condanna, anche non definitiva, emessa nei confronti della società ai sensi del d.lgs. n.231/01, ovvero da una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);*
  - ▶ *nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'Organismo di Vigilanza;*
  - ▶ *gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.*
- 

In caso di impedimento temporaneo, il C.d.A. provvederà a integrare l'Organismo di Vigilanza, nominando un nuovo membro il cui incarico avrà durata pari al periodo di impedimento. Se l'impedimento si protrarrà per due semestri consecutivi, il C.d.A. potrà procedere alla revoca.

LEXIA intende dotarsi di un Organismo di Vigilanza monocratico, il cui funzionamento sarà disciplinato da un regolamento approvato dallo stesso organismo in considerazione dei poteri autarchici che gli sono riconosciuti. L'Organismo di vigilanza resterà in carica per tre anni.

#### POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- ▶ *Chiedere informazioni in autonomia al C.d.A, ai dipendenti della Studio e ai collaboratori esterni, avendo accesso alla documentazione relativa all'attività svolta nelle aree a rischio.*
- ▶ *Ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio.*
- ▶ *Proporre l'applicazione delle sanzioni tra quelle previste dal sistema sanzionatorio in vigore per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001.*
- ▶ *Avvalersi, se strettamente necessario, di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.*
- ▶ *Assicurare che le procedure, i protocolli ed i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme.*
- ▶ *Sollecitare azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace.*
- ▶ *Sollecitare i responsabili delle singole aree operative al rispetto del Modello di comportamento.*
- ▶ *Segnalare i casi gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.*
- ▶ *Promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.*
- ▶ *Verificare e proporre le modifiche ed integrazioni per l'aggiornamento del Modello.*

Nell'ambito di tali poteri generali, l'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- ▶ *Effettua periodicamente, di propria iniziativa o sulla base delle segnalazioni ricevute, verifiche su determinate operazioni o specifici atti compiuti all'interno dell'azienda o dei soggetti esterni coinvolti nei processi a rischio. Nel corso di tali verifiche all'Organismo di Vigilanza dovrà essere consentito l'accesso a tutta la documentazione che ritenga necessaria ai fini della verifica stessa.*
- ▶ *Coordina con il C.d.A. la formazione necessaria per la divulgazione del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al personale e a eventuali collaboratori esterni.*
- ▶ *Riceve dai responsabili delle diverse aree di operatività della Società la documentazione relativa alle attività a rischio e la conserva secondo le tempistiche e le modalità disciplinate nel quadro sinottico sopra menzionato.*
- ▶ *Raccoglie e formalizza, secondo modalità standardizzate, e conserva eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con riferimento alla commissione di reati (effettive o sospettate) o a violazioni del Codice Etico o del Modello. Le violazioni commesse vengono sottoposte alla valutazione dell'Organo Amministrativo, assieme a un'eventuale proposta di sanzione disciplinare.*
- ▶ *Interpreta la normativa rilevante e verifica l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative.*
- ▶ *Redige una relazione scritta dell'attività svolta, del grado in cui il Modello è attuato e di eventuali progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso, e la sottopone al C.d.A.*

INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito dell'attività dello studio legale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole sezioni della Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, proveniente anche da terzi, che attenga all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ▶ *devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D. lgs. 231/01, in relazione a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Codice Etico;*
- ▶ *l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficioso, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;*
- ▶ *le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello o del Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;*
- ▶ *è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.*

L'Organo Amministrativo e i referenti delle diverse *practice* dello Studio trasmettono senza indugio all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- ▶ *i provvedimenti o le notizie provenienti da Organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/01;*
- ▶ *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dai dipendenti o dai collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/01;*
- ▶ *le notizie relative alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia Autorità pubblica di vigilanza;*
- ▶ *i rapporti preparati dai referenti delle diverse aree di attività da cui emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231/01;*
- ▶ *le notizie relative alla modifica delle procedure organizzative vigenti;*
- ▶ *gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;*

- ▶ *le procedure relative alla eventuale richiesta, erogazione e impiego di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o comunque altre erogazioni provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee.*

A tal fine, è istituita apposita casella di posta elettronica.

Le segnalazioni sono conservate a cura dello stesso Organismo di Vigilanza in un archivio apposito per la durata di cinque anni.

#### INFORMATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Managing Partner in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche e le integrazioni di volta in volta ritenute necessarie. Più precisamente, l'Organismo predispone:

1. *la sintesi delle attività svolte e un piano delle attività previste per il periodo successivo;*
2. *eventuali criticità rilevate, con particolare riferimento a comportamenti non in linea con il Modello;*
3. *eventuali proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello, anche alla luce di rilevanti modifiche normative;*
4. *la segnalazione di eventuali carenze organizzative o procedurali che possano esporre la Società al rischio penale di cui al d.lgs. 231/01;*
5. *l'informativa immediata in merito all'eventuale commissione di reati;*
6. *la segnalazione di un potenziale conflitto di interesse di un membro dello stesso Organismo di Vigilanza;*
7. *qualsiasi informazione ritenuta comunque utile.*

Da parte sua, il C.d.A. ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Gli incontri verranno verbalizzati e i verbali redatti saranno custoditi dallo stesso Organismo di Vigilanza.

#### WHISTLEBLOWING

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - di recepimento nel nostro Paese della Direttiva (UE) 2019/1937 – sostituisce le disposizioni previgenti in materia whistleblowing previste dal Decreto 231 per il settore privato (e dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico), raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (e dell'amministrazione pubblica), di cui siano venute conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023, LEXIA si è dotata di una nuova procedura segnalazioni (“**Procedura Whistleblowing**”) che costituisce parte integrante del Modello 231 e disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

In particolare, la Procedura Whistleblowing:

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare denunce riguardanti informazioni su violazioni di leggi (comprese disposizioni normative europee) e regolamenti, del Codice Etico, del Modello 231 nonché del sistema di regole e procedure dell’attività aziendale;
- garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- contempla misure di protezione per gli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, nonché per gli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi ecc.);
- vieta il compimento di ogni forma di ritorsione a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, ai facilitatori, ai colleghi ecc.).

Nel rispetto dell’art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 e del d.lgs. n. 24/2023, il presente Modello 231 estende l’applicazione di cui al Sistema Disciplinare anche nei confronti di chi viola le norme sulla gestione della segnalazione e/o le misure poste a tutela del segnalante, nonché nei confronti del segnalante nei casi di cui all’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono essere trasmesse:

- in forma scritta, mediante la piattaforma online My Governance al seguente link: [XXXXXXX](#)
- in forma orale, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore in luogo idoneo a garantire la riservatezza.

A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza dell’identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per la descrizione del processo di gestione della segnalazione si rimanda alla Procedura Whistleblowing, da considerarsi parte integrante del presente elaborato

## REGOLE DI CONDOTTA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto delle norme del Codice Etico. In particolare, nell’esercizio della loro attività devono:

- ▶ *svolgere i compiti loro assegnati con onestà, obiettività e accuratezza;*

- ▶ *serbare un atteggiamento leale evitando che la loro azione o la loro inerzia favorisca la violazione di norme etiche o di comportamento;*
- ▶ *non accettare doni o vantaggi di altra natura, fatti salvi quelli di modico valore, dalla Società o dai clienti con cui la stessa intrattiene rapporti;*
- ▶ *astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'Ente o dello stesso Organismo di Vigilanza;*
- ▶ *rendere note al C.d.A. eventuali circostanze che rendano impossibile o comunque difficoltoso l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;*
- ▶ *riportare fedelmente gli esiti della propria attività;*
- ▶ *assicurare la massima riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite. È, in ogni caso, fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando ciò possa: 1) violare le norme sulla privacy o altre disposizioni di legge, 2) arrecare vantaggi personali di qualsiasi genere a chi – risorsa interna o esterna – adoperi l'informazione, 3) ledere l'onorabilità della Società o di qualsiasi soggetto interno o esterno alla stessa.*

## DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

### PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

#### Premessa

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, LEXIA assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo dello Studio è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo una qualifica formale, collaborino al conseguimento degli obiettivi dello Studio.

Sono destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle varie *practice* legali sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dello Studio. Fra i destinatari del Modello si annoverano, dunque, partner, *senior associate*, *associate*, *trainee*, soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, ecc.

LEXIA intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in illeciti passibili di sanzioni;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che non sono tollerati comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui lo Studio fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui LEXIA intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dallo Studio.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *"promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello"* e di *"promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali"*.

### Dipendenti, collaboratori e professionisti

Ogni professionista, dipendente o collaboratore (a qualsiasi titolo) è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice etico;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, lo Studio promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno dell'organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai nuovi assunti viene consegnato un estratto del Modello e il Codice etico ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e osservanza dei principi ivi descritti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello e del Codice etico aziendale sono garantite dai responsabili delle singole aree di attività che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, *e-learning*, *staff meeting*, etc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del questionario varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

### **Altri destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con lo Studio rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: fornitori, consulenti e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

A tal fine, LEXIA fornirà ai soggetti terzi un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice etico e valuterà l'opportunità di organizzare sessioni formative *ad hoc* nel caso lo reputi necessario.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, *e-learning*).

## **CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

### **Verifiche e controlli sul Modello**

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività, prevedendo un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne allo Studio con specifiche competenze nei settori operativi di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i poteri necessari all'efficace svolgimento dei compiti affidatigli. A tal fine, il C.d.A. riconosce all'Organismo **un fondo spese pari a 7.500 euro**,

assicurandone l'adeguata autonomia economica e gestionale. In caso di urgenze documentate, l'Organismo potrà comunque affrontare la spesa, informandone l'organo amministrativo. Il fondo spese è periodicamente aggiornato dal C.d.A. in considerazione delle specifiche esigenze che dovessero palesarsi.

### **Aggiornamento e adeguamento**

L'organo amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno dello Studio e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che provvederà, senza indugio, a renderle operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al *Managing Partner*.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, lo Studio apporta con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberativi. (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove practice legali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta all'Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte dell'Amministrazione stessa.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;

- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del C.d.A.

## SISTEMA DISCIPLINARE

### PREMESSA

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato al grado della condotta attiva o omissiva e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle procedure previste dal Modello, delle norme del Codice Etico e di quelle relative al Whistleblowing

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento nei confronti dello Studio, dato che tali violazioni ledono in ogni caso il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa, la quale tramite l'adozione del Modello del Codice Etico e delle procedure finalizzate al Whistleblowing persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare del presente Modello, i manager, i collaboratori a vario titolo e tutti i lavoratori dipendenti.

Le sanzioni sono graduate tenendo conto, in primo luogo, della gravità dell'illecito commesso. Si considerano altresì:

- 
- ▶ *il grado di responsabilità commisurato alle mansioni esercitate dal dipendente;*
  - ▶ *l'eventuale commissione del fatto con la cooperazione colposa o il concorso deliberato di altri dipendenti;*
  - ▶ *eventuali precedenti specifici nell'arco di un biennio;*
  - ▶ *la rilevanza degli obblighi violati;*
  - ▶ *l'entità e la natura del danno o del pericolo di danno (anche d'immagine) che l'illecito può cagionare a LEXIA;*

- ▶ *l'entità e la natura del danno o del pericolo di danno che l'illecito può cagionare a soggetti terzi, privati e pubblici;*
  - ▶ *il pregiudizio patrimoniale arrecato al normale svolgimento dell'attività d'impresa;*
  - ▶ *la compromissione del rapporto di fiducia instaurato con la Società.*
  - ▶ *il grado della colpa o l'intensità del dolo;*
  - ▶ *la condotta assunta successivamente al fatto per prevenire o limitarne le conseguenze dannose.*
- 

## STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE: LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e aziendale applicabile.

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, sono:

---

### IL RICHIAMO VERBALE

- ▶ Lo si applica in caso di lieve, occasionale inosservanza dei principi e delle procedure previsti dal Modello e dal Codice Etico. Ad esempio, il ritardo nella trasmissione all'Organismo di Vigilanza di informazioni significative o l'errata archiviazione dei documenti che comprovano l'adempimento delle prescrizioni del Modello.

---

### L'AMMONIZIONE SCRITTA

- ▶ È prevista in caso di lieve ma non occasionale (recidiva) violazione dei principi e delle procedure previsti dal Modello e dal Codice Etico. Ad esempio, il reiterato ritardo nella trasmissione all'Organismo di Vigilanza di informazioni significative o l'errata archiviazione dei documenti che comprovano l'adempimento delle prescrizioni del Modello.

---

### LA MULTA

- ▶ (Non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione oraria da calcolare sul minimo tabellare). È prevista in caso di: i) violazione dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello; ii) violazione di procedure interne richiamate nei protocolli operativi allegati al Modello; iii) adozione di comportamenti non conformi o non adeguati alle prescrizioni del Modello per negligenza operativa;

---

#### LA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE

- ▶ Fino ad un massimo di dieci giorni. Si applica ai casi anzi detti, quando la negligenza risulti particolarmente grave.

---

#### IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO

- ▶ È la sanzione massima, prevista in caso di: i) reato presupposto; ii) comportamenti che risultino consapevolmente in contrasto con le prescrizioni, le procedure, le norme interne del presente Modello; iii) recidiva di azioni e omissioni già precedentemente sanzionate con la sospensione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

#### LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, DEI CONSULENTI ESTERNI O DI ALTRI SOGGETTI TERZI

La commissione di taluno dei reati presupposto o la violazione delle regole del Codice Etico e del presente Modello comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie previste nei contratti dei collaboratori della Società, fino alla risoluzione dello stesso rapporto contrattuale. LEXIA avrà, altresì, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni qualora tali violazioni cagionino danni (anche d'immagine) alla Società.

In caso di violazione del Modello da parte di un consulente esterno o di un terzo destinatario, l'Organismo di Vigilanza trasmetterà all'Amministratore una relazione contenente:

- 
- ▶ *la descrizione della condotta constatata;*
  - ▶ *l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano violate;*
  - ▶ *gli estremi dell'autore della violazione;*
  - ▶ *gli eventuali elementi di prova;*
  - ▶ *una propria proposta circa la sanzione da adottare.*
-

Il controllo preventivo ex d. lgs. n. 231/2001 non può prescindere dal rispetto dei principi di correttezza e trasparenza in ogni attività della Società. Detti principi sono inseriti nel Codice Etico: un documento ufficiale che annovera l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dalla Società nei confronti dei c.d. "portatori d'interesse" (dipendenti, collaboratori, clienti, Pubblica Amministrazione, terzi).

Il Codice – che integra le regole di comportamento contenute nel presente Modello – mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, individuando i principi che la Società riconosce come propri e su cui intende richiamare l'attenzione di tutti i potenziali destinatari.

## LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

### I PROCESSI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI: PRINCIPI GENERALI

Il controllo e il costante monitoraggio dei flussi finanziari e amministrativi rappresentano indispensabili presupposti per la prevenzione dei reati in cui lo Studio potrebbe essere coinvolta. I principi generali che ispirano la regolare tenuta e la fedele rappresentazione nelle scritture contabili dell'amministrazione sono i seguenti:

- 
- ▶ *ogni operazione deve essere tracciabile e correttamente documentata;*
  - ▶ *le fasi di un processo contabile/amministrativo devono essere gestite da soggetti diversi in ossequio al principio della separazione delle funzioni;*
  - ▶ *i controlli eseguiti devono essere documentati;*
  - ▶ *le responsabilità di ciascuno devono essere definite a priori e debitamente formalizzate*
- 

Sul rispetto di tali principi vigilerà l'Organismo di Vigilanza.

### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per ogni cliente è necessario disporre di un contratto/mandato scritto.

Prima di dare inizio all'attività, occorre acquisire tutte le informazioni necessarie alla creazione di una scheda anagrafica ed eseguire i controlli richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

La fatturazione va eseguita tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente svolte (salvo accordi *a forfait* con il cliente) e delle liquidazioni dei compensi decise dalle autorità giudiziarie competenti.

Eventuali sconti, accordi a saldo e stralcio oppure fatturazioni eccedenti quanto in origine concordato con il cliente, dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle deleghe e delle procedure adottate.

L'eventuale passaggio a perdita di crediti commerciali ritenuti non esigibili dovrà essere preventivamente autorizzato nel rispetto delle deleghe e delle procedure interne adottate.

La fattura andrà emessa nei confronti dello stesso soggetto giuridico che ha conferito il mandato. In caso di discrepanza (ad esempio, società/clienti facenti parte di un medesimo gruppo), LEXIA acquisirà documentazione a chiarimento e supporto.

Con cadenza annuale LEXIA predisporrà e trasmetterà all'Organismo di Vigilanza la lista dei clienti con sede in Paesi inseriti nella c.d. black list.

Omaggi e regalie ai clienti sono consentiti entro il limite di € 200 l'uno. Donativi di importo superiore dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

#### PROCEDURE SPECIFICHE

---

- ▶ *Valutazione preventiva di eventuali conflitti d'interesse con il cliente. Il personale amministrativo assiste gli avvocati nell'acquisizione dei dati dei clienti e nella creazione delle relative schede anagrafiche. Cura, altresì, tutte le operazioni di data entry.*
  - ▶ *Valutazione del profilo antiriciclaggio del cliente.*
  - ▶ *I contratti di pubblicità, promozione, sponsorizzazione, co-marketing, organizzazione di seminari, corsi di aggiornamento professionale e altri eventi, sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza assieme alle relative fatture.*
  - ▶ *Ricognizione mensile delle attività svolte e del monte orario delle prestazioni da inserire sul software gestionale.*
  - ▶ *Gestione degli eventuali solleciti di pagamento a cura dell'avvocato di riferimento assistito dal personale di segreteria.*
- 

#### CICLO PASSIVO

Ogni prestazione di servizi richiede la creazione di un ordine di acquisto, che dia conto delle condizioni contrattuali. L'amministrazione provvede alla conservazione dei contratti e delle lettere d'incarico. Le fatture emesse dai fornitori in formato elettronico vengono consegnate nel cassetto fiscale. Una volta importate, l'operatore effettua una serie di verifiche automatiche, controllando le condizioni contrattuali, il benessere al

pagamento, la partita IVA, la corretta applicazione della ritenuta di acconto, ecc. In caso di esito positivo, l'operatore di amministrazione procede con la registrazione della fattura.

L'amministrazione verifica la corrispondenza tra fatture passive, ordini o lettere d'incarico e documenti di trasporto (ove presenti) e provvede alla loro unione. Le fatture di ogni fornitore devono essere autorizzate (in termini di validità ed esistenza della transazione) da chi, a ciò delegato, abbia richiesto l'acquisto di materiali o prestazioni di servizi. In seno all'amministrazione, autorizzazione del pagamento e controllo della fattura del fornitore competono a soggetti diversi.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di conoscere le ragioni della scelta di un fornitore, acquisendo altresì copia dei preventivi forniti da altre aziende per la fornitura dello stesso servizio o materiale. L'Organismo di Vigilanza può inoltre procedere a un controllo a campione delle fatture dei fornitori, se del caso confrontandole con il budget di spesa o con precedenti forniture di prestazioni o servizi analoghi.

Eventuali contribuzioni o pagamenti alla Pubblica Amministrazione o agli enti alla stessa assimilati per attività di qualsiasi genere (ivi comprese convegnistica, sponsorizzazione di eventi, corsi di aggiornamento o formazione) deve essere prontamente segnalato e giustificato all'Organismo di Vigilanza.

In particolare:

- 
- ▶ *le fatture dei fornitori devono essere sottoposte all'approvazione della figura/funzione che ha richiesto l'acquisto del materiale o della prestazione di servizi. Una volta validate, sono trasmesse all'amministrazione.*
  - ▶ *Gli incarichi per attività di consulenza esterna che impegnano lo Studio per importi superiori a € 1000,00 (euro mille/00) devono essere approvati in via preventiva dal Managing Partner.*
  - ▶ *La contabilità generale deve essere tenuta presso lo studio del consulente contabile e fiscale.*
  - ▶ *Il pagamento delle fatture deve essere autorizzato dal Managing Partner, salvo apposite deleghe.*
- 

## CICLO GESTIONE TESORERIA

L'incasso tramite assegni è consentito purché gli stessi siano a prima tratta e rechino la dicitura "non trasferibile".

I pagamenti in contanti sono ammessi nei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

I pagamenti devono essere disposti da chi abbia opportuna autorizzazione e comunque da persona diversa da chi esegua il controllo sulle fatture dei fornitori annotandole all'interno del sistema informativo della Società.

I saldi contabili relativi alle banche e alle gestioni di cassa devono essere mensilmente riconciliati da persona diversa da chi dispone e contabilizza i pagamenti. In caso di mancata riconciliazione o in presenza di differenze non giustificabili, occorre prontamente informarne il Managing Partner e l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà rivedere periodicamente le riconciliazioni bancarie. Potrà, inoltre, controllare a campione alcuni pagamenti di fatture tracciando il flusso documentale ordine/lettera d'incarico/contratto, documento di trasporto (ove presente), fattura del fornitore, disposizione di pagamento.

Nel caso in cui LEXIA ottenga l'erogazione di mutui e finanziamenti da istituti di credito l'Organismo di Vigilanza dovrà esserne dettagliatamente informato. Parimenti, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato di eventuali contributi riconosciuti a ONLUS o altri enti privi di finalità lucrative, specificando l'importo del contributo, le caratteristiche dell'ente beneficiario e la genesi del contatto.



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

*Parte speciale*

SOMMARIO

SEZIONE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	61
A.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI .....	61
A.2 AREE SENSIBILI .....	68
A.3 FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE.....	69
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	69
A.5 PROCEDURE SPECIFICHE .....	70
A.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. ....	71
SEZIONE B RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001) .....	73
B.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI .....	73
B.2 AREE SENSIBILI .....	76
B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	76
B.4 PROCEDURE SPECIFICHE .....	77
B.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	80
SEZIONE C CRIMINALITÀ INFORMATICA TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 24 BIS – ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001) .....	82
C.1 PREMESSA .....	82
C.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI .....	82
C.3 AREE SENSIBILI .....	92
C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	93
C.5 PROCEDURE SPECIFICHE .....	94
C.6 PROCEDURE SPECIFICHE IN MATERIA DI PRIVACY IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) .....	95
C.7 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	96
SEZIONE D REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001) .....	97

D.1 PREMESSA .....	97
D.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI.....	97
D.3 AREE SENSIBILI .....	104
D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	104
D.5 PROCEDURE SPECIFICHE .....	105
D.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	106
SEZIONE E REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001) .....	107
E.1 PREMESSA.....	107
E.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI .....	107
E.3 AREE SENSIBILI.....	110
E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	111
E.5 PROCEDURE SPECIFICHE.....	111
E.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	112
SEZIONE F INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES D.LGS. 231/2001) .....	113
F.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI .....	113
F.2 AREE SENSIBILI.....	113
F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	113
F.4 PROCEDURE SPECIFICHE.....	114
F.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	115
SEZIONE G IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001) .....	116
G.1 PREMESSA .....	116
G.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI.....	116
G.3 AREE SENSIBILI .....	118
G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	119

<b>G.5 PROCEDURE SPECIFICHE .....</b>	<b>119</b>
<b>G.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>120</b>
SEZIONE H REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001).....	
<b>H.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI.....</b>	<b>121</b>
<b>H.2 AREE SENSIBILI .....</b>	<b>122</b>
<b>H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>123</b>
<b>H.4 PROCEDURE SPECIFICHE .....</b>	<b>123</b>
<b>H.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>125</b>
SEZIONE I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001).....	
<b>I.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI .....</b>	<b>127</b>
<b>I.2 AREE SENSIBILI .....</b>	<b>128</b>
<b>I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>128</b>
<b>I.4 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>129</b>

SEZIONE A  
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente sezione.

PECULATO, LIMITATAMENTE AL PRIMO COMMA (ART. 314 C.P.)

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314-BIS C.P.)

*Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.*

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

---

CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO (ART. 318 C.P.)

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

---

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*

---

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319 - BIS C.P.)

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

---

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 – TER C.P.)

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

---

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 - QUATER C.P.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

---

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

---

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art.319 bis, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

---

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

---

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

#### BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

Il concetto giuridico di “corruzione” è affine a quello del senso comune e consiste nella promessa o dazione di denaro o altre utilità per il compimento di un atto d’ufficio o di un atto contrario ai doveri d’ufficio del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio. Tale reato può essere realizzato non solo prima ma anche dopo il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o dell’atto lecito. Per maggiore chiarezza della presente Parte Speciale, appare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal Legislatore nelle fattispecie sopra elencate.

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358. In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali. Infatti, è “Pubblico Ufficiale”, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all’interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell’ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. È, invece, “Incaricato di Pubblico Servizio” colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A. Non rivestono tale ruolo coloro che svolgono semplici mansioni d’ordine o che prestano un’opera meramente materiale.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudentiale. Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione. A titolo esemplificativo

e non esaustivo si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui lo Studio può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- 
- ▶ *Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Province e Comuni;*
  - ▶ *Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;*
  - ▶ *Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, polizia penitenziarie, etc.);*
  - ▶ *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;*
  - ▶ *Consob, Banca d'Italia; Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio; Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;*
  - ▶ *Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero; INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAl - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;*
  - ▶ *Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali ad esempio: RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.a., ecc.*
- 

**TRUFFA AGGRAVATA DALL'ESSERE STATA COMMESSA A DANNO DELLO STATO (ART. 640, COMMA 2, C.P.)**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (omissis).*

**TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 - BIS C.P.)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

**BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE**

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione. Un esempio concreto di una fattispecie di truffa potrebbe riguardare, ad esempio, il caso in cui nella predisposizione di documenti o informazioni necessari alla partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione (anche tramite i portali all'uopo predisposti) informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione alla gara stessa.

## FRODE INFORMATICA (ART. 640 – TER C.P.)

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

## BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Tale fattispecie assume rilievo solo quando sia commessa in danno della Pubblica Amministrazione. Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e se ne alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

## MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 - BIS C.P.)

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

## INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 - TER C.P.)

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999, 96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25.822 di Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

## BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La prima delle due ipotesi di reato, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un ente statale (o comunque pubblico) o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni. In questo caso, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 – bis c.p.), a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

---

**TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)**

*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.*

**TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

**BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE**

La turbativa d'asta ex art. 353 c.p. consiste in quel comportamento volontario volto a impedire (o a turbare) le gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private, sia con promesse, minacce o frodi, sia allontanando o impedendo l'accesso agli offerenti. L'impedimento o la turbativa vanno a discapito non solo delle pubbliche amministrazioni ma degli stessi partecipanti alla gara, per cui il codice penale punisce tale condotta col fine di garantire la massima correttezza delle aste, a tutela sia della collettività che delle imprese partecipanti.

Il reato previsto dall'art. 353 bis c.p. incrimina le medesime condotte quando esse intervengano nella fase di predisposizione del bando in cui l'amministrazione deve stabilire le modalità per la scelta del contraente.

---

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

**BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE**

Si è ritenuto di trattare questo reato nella presente sezione, pur se previsto in un articolo del D.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, per l'affinità del bene giuridico protetto. Infatti, l'interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione. Ma non solo. L'art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari". La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario sia quando la corruzione è rivolta al testimone. Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (da ultimo Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208). Inoltre, la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo è atto funzionale ad un procedimento giudiziario (Cass. S.U., cit.). Invece, il delitto di cui all'art. 377 bis c.p., prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio. Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni.

**A.2 AREE SENSIBILI**

Professionisti, dipendenti, consulenti e fornitori di LEXIA devono applicare e osservare le regole di condotta prescritte dalla presente sezione della Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa. Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- 
- ▶ *individuare le "regole di comportamento" e le procedure che i soggetti in questione sono tenuti a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;*
  - ▶ *fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie*
- 

Giova puntualizzare che LEXIA non intrattiene rapporti particolarmente frequenti con la Pubblica Amministrazione. L'analisi dei processi all'interno di LEXIA ha, comunque, consentito di individuare le attività eventualmente esposte al rischio di commissione di reati. Esse sono:

- 
- ▶ *la gestione di contributi, finanziamenti, agevolazioni concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi (dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute);*
  - ▶ *la gestione dei rapporti con enti pubblici a qualunque titolo, ivi compresi la gestione degli adempimenti di legge (es. in materia di personale, sicurezza, privacy, adempimenti fiscali) e richiesta di autorizzazioni;*
  - ▶ *selezione e gestione rapporti con fornitori e consulenti;*
  - ▶ *organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni, eventuali sponsorizzazioni, concorsi a premi ed iniziative benefiche a favore di enti pubblici e/o che prevedano il coinvolgimento o la partecipazione di soggetti pubblici;*
  - ▶ *gestione della sicurezza dei sistemi informatici;*
  - ▶ *gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria;*

- 
- ▶ *gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;*
  - ▶ *redazione e trasmissione di informazioni e documentazione degli enti pubblici in relazione a quanto sopra, anche tramite forme di autocertificazione;*
  - ▶ *la partecipazione a gare di appalto o aste pubbliche;*
  - ▶ *gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche in relazione a qualsiasi tipo di contenzioso (penale, civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo ecc.);*
  - ▶ *esecuzione di pagamenti in favore dello Stato o di Enti Pubblici, inclusi i contributi relativi al personale dipendente, fornitori, consulenti e ai collaboratori;*
  - ▶ *le verifiche, le ispezioni o i controlli disposti da pubbliche autorità (ad es., le verifiche fiscali della Guardia di Finanza o eventuali perquisizioni e sequestri eseguiti dalla polizia Giudiziaria);*
  - ▶ *la gestione dei rapporti con soggetti istituzionali o comunque di rilevanza pubblica diretti alla promozione o alla corretta rappresentazione dell'immagine di LEXIA;*
  - ▶ *gestione attività degli omaggi, liberalità sponsorizzazioni e organizzazione di concorsi a premi.*

### A.3 FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE

I dipartimenti più esposti al rischio reato sono da identificare in quelli le cui attività prevedano:

- 1) partecipazione a gare o appalti indetti da enti della Pubblica Amministrazione;
- 2) rapporti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande dirette a ottenere il rinnovo di permessi, licenze, autorizzazioni, ecc.;
- 3) rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione di verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e permessi;

### A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sono espressamente vietati:

- tutti quei comportamenti che integrino gli estremi dei reati contro la Pubblica Amministrazione o di reati diversi commessi ai danni dello Stato, degli enti pubblici e della Comunità Europea (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- tutti quei comportamenti che, pur non costituendo reato di per sé, siano funzionali alla commissione dei reati in questione;
- tutti quei comportamenti che si traducano in una situazione di conflitto con la Pubblica Amministrazione.

Più specificamente, sono vietati:

- atti di liberalità, elargizioni o promesse di denaro a soggetti che appartengano o siano comunque legati alla P.A.;
- gli omaggi che superino i limiti stabiliti dalla policy di LEXIA a soggetti che appartengano o siano comunque legati alla P.A.;
- i vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, denaro, promesse di assunzione o altre utilità) accordati a soggetti che appartengano o siano comunque legati alla P.A.;

- i compensi o prestazioni di altra natura in favore di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili alla P.A. che non trovino adeguata giustificazione nella natura del rapporto di lavoro e nelle sue modalità di svolgimento;
- le dichiarazioni mendaci agli organismi pubblici nazionali dirette al conseguimento di incentivi, erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- l’impiego delle erogazioni e dei contributi pubblici per finalità diverse da quelle a cui erano destinati.

Ne consegue che:

- i rapporti con la P.A. devono essere improntati alla massima trasparenza, osservando scrupolosamente le procedure (anche informatiche) che presiedono all’interazione con i soggetti istituzionali e individuando per tempo i soggetti chiamati a intrattenere rapporti con la P.A.;
- gli incarichi conferiti a eventuali consulenti devono essere redatti per iscritto;
- nessun pagamento può essere eseguito in contanti o in natura se non per cifre modiche, né potrà avere cadenza regolare;
- le dichiarazioni rese agli organismi pubblici per ottenere incentivi, erogazioni, contributi o finanziamenti devono essere veritiere e comunque non ingannevoli;
- le comunicazioni con la P.A. devono avvenire attraverso canali che consentano la tracciabilità delle informazioni date e ricevute;
- chi esercita funzioni di controllo su dette attività deve senza indugio riferire all’Organismo di Vigilanza allorché ravvisi profili di irregolarità;
- la registrazione documentale di tutti i movimenti finanziari è obbligatoria;
- LEXIA ha facoltà di assumere personale già dipendente della P.A. nonché i coniugi e parenti di funzionari che siano intervenuti nei rapporti tra lo Studio legale e la P.A. L’amministratore dovrà darne comunicazione per iscritto all’Organismo di Vigilanza, allegando il contratto e una dichiarazione in cui la risorsa da assumere dichiara cessato il rapporto di impiego/lavoro con la P.A.

#### A.5 PROCEDURE SPECIFICHE

I rapporti con la P.A., autorità di controllo e autorità giudiziarie, anche se intrattenuti in nome e per conto di LEXIA, devono essere sottoposti al vaglio del Managing Partner.

Di concerto con i partner e i professionisti responsabili dei dipartimenti, il Managing Partner:

- in caso di accertamenti o verifiche delle autorità di controllo, provvede a predisporre trasmettere la documentazione richiesta, rilascia dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria, verifica che i flussi informativi in entrata ed uscita siano documentati e verbalizzati;
- in caso di rilievi formulati dalla P.A. all’esito di verifiche, ispezioni o controlli nella sede di LEXIA, deve essere tempestivamente informato degli stessi e delle prescrizioni eventualmente impartite.

La documentazione (anche trasmessa elettronicamente) relativa ai rapporti con le autorità deve essere debitamente archiviata e conservata.

Quanto agli incontri con soggetti della P.A. occorre distinguere tra:

Incontri ufficiali, di cui andrà conservata copia della convocazione formale e di ogni altro documento o	Incontri non ufficiali afferenti all’attività di LEXIA, di cui andrà redatto apposito verbale che riporti: data e ora
--	---

verbale da cui risultino i partecipanti per conto di LEXIA e della P.A.;	dell'incontro, nomi dei partecipanti per conto dello Studio e della P.A., oggetto dell'incontro, sommario degli argomenti trattati, note eventuali e sottoscrizione. La nota sarà redatta da uno dei partecipanti per conto di LEXIA.
--	---

I documenti in questione saranno custoditi dall'amministrazione e, dietro semplice richiesta, messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza andrà altresì tempestivamente informato per iscritto di eventuali conflitti d'interesse o di altre presunte criticità sorte nel rapporto con la P.A.

In caso di perquisizioni o ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative (per esempio, le verifiche tributarie o le perquisizioni dell'Autorità Giudiziaria) avranno diritto a partecipare e interagire con gli ispettori il Managing Partner, il Referente di area, i soci e i collaboratori la cui presenza appaia necessaria o sia espressamente richiesta dagli stessi ispettori. Durante le verifiche nessun dipendente o collaboratore potrà rimanere solo con chi esegue i controlli. Il verbale e gli altri documenti rilasciati all'esito dell'ispezione dovranno essere custoditi in un apposito registro cronologico e inviati all'Organismo di Vigilanza e al Managing Partner.

Di ogni provvedimento avente ad oggetto contributi, finanziamenti, erogazioni o comunque vantaggi economico-finanziari in favore dello Studio occorrerà documentare l'intero iter autorizzativo (dalla presentazione della domanda all'eventuale erogazione dell'utilità). L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato e immediatamente fornito della documentazione eventualmente richiesta.

Di ogni provvedimento relativo ad autorizzazioni, licenze o permessi particolari occorrerà documentare l'intero iter autorizzativo (dalla presentazione della domanda all'eventuale suo accoglimento) tenendone informato l'Organismo di Vigilanza.

In caso di coinvolgimento di LEXIA in controversie giudiziarie, la relativa documentazione sarà custodita e archiviata dall'amministrazione, che la metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi contratto di consulenza (anche occasionale) con un ex dipendente della P.A. o con il coniuge o un parente del funzionario che sia intervenuto nel rapporto tra la P.A. e LEXIA, dovrà essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza chiarendo le motivazioni alla base della scelta.

## A.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, lo stesso ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e di richiedere tutte le informazioni e i documenti necessari al controllo.

In particolare, l'Organismo di vigilanza:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello organizzativo rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la P.A.;
- verifica il corretto svolgimento e l'adozione delle procedure definite per la gestione dei processi sensibili individuati;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari;
- sovrintende il costante aggiornamento del Modello organizzativo, proponendo all'Assemblea dei Soci le misure ritenute opportune al fine di garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza riceve appositi **flussi informativi** dai referenti individuati nella presente parte speciale, in base ai quali può condurre verifiche mirate. I Destinatari del Modello dovranno inoltre comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per gli illeciti per i quali è applicabile il d. lgs. 231/2001;
- eventuali comportamenti dei soggetti che operano per conto della controparte pubblica, che appaiano diretti a ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i funzionari pubblici.
- i verbali delle verifiche/ispezioni/accertamenti, in particolare laddove gli stessi contengano rilievi/eccezioni/sanzioni.

SEZIONE B  
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,  
AUTORICICLAGGIO  
(ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001)

### B.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Il d.lgs. 231 del 21 novembre 2007 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”) ha introdotto nel *corpus* del d.lgs. 231/01, all’art. 25-octies, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (i “Reati di Riciclaggio”).

Lo Studio, consapevole dell’importanza e della necessità della lotta al fenomeno del riciclaggio anche in ambito internazionale, ha deciso di inserire una sezione specifica, nella convinzione che un corretto presidio a tali aree di rischio sia un elemento fondamentale nello svolgimento della propria attività lavorativa.

I reati di riciclaggio sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario. Il Legislatore ha individuato quattro fattispecie previste dal Codice penale che rientrano sotto tale categoria, la cui conoscenza è indispensabile ai fini di una corretta prevenzione. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati.

---

#### RICETTAZIONE (ART. 648 C. P.)

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

---

#### RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.*

---

#### IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C. P.)

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

#### AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1)

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

#### BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

La normativa italiana prevede una serie di disposizioni tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto Antiriciclaggio prevede, in sostanza, i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto stesso) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente; 4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni effettuate dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi in questione sono:

- ▶ *gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria.*

*Tra tali soggetti figurano, ad esempio:*

- ▶ *banche;*
- ▶ *poste italiane;*
- ▶ *società di intermediazione mobiliare (SIM);*
- ▶ *società di gestione del risparmio (SGR);*
- ▶ *società di investimento a capitale variabile (SICAV).*
- ▶ *i professionisti, tra i quali si indicano:*
- ▶ *i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;*
- ▶ *i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni*
- ▶ *I revisori contabili*
- ▶ *Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:*
- ▶ *recupero di crediti per conto terzi;*
- ▶ *trasporto di denaro contante;*
- ▶ *gestione di case da gioco;*
- ▶ *offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi;*

- ▶ *pronostici con vincite in denaro.*
- 

## B.2 AREE SENSIBILI

Le attività di LEXIA che appaiono più esposte al rischio reato sono:

---

- ▶ *la gestione dei conti correnti e dei flussi finanziari relativi all'attività professionale;*
  - ▶ *la gestione degli adempimenti fiscali e tributari;*
  - ▶ *la gestione dei contratti con eventuali fornitori e consulenti esterni;*
  - ▶ *la gestione di eventuali spese di rappresentanza, donazioni, omaggi o sponsorizzazioni;*
  - ▶ *il compimento in nome e per conto dei clienti di operazioni di natura finanziaria e natura immobiliare;*
  - ▶ *lo svolgimento di attività di assistenza ai clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione della società;*
  - ▶ *la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti o trust.*
- 

## B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti coloro a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili si attengano alle regole di condotta prescritte dalla parte speciale, pur tenendo conto della diversa posizione che ciascuno di essi ricopre all'interno dello Studio. Nell'espletamento dell'attività, dunque, gli stessi devono conoscere e uniformarsi anche alle prescrizioni contenute in quei documenti che costituiscono parte integrante del presente Modello, e segnatamente:

- il Codice Etico;
- la procedura antiriciclaggio di LEXIA.

In particolare, nell'esercizio delle rispettive attività, essi dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti che integrino gli estremi dei reati di riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, pur non costituendo taluno dei reati suddetti, potrebbero potenzialmente integrarne gli estremi;
- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ovvero di autoriciclaggio;
- consentire l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le riconciliazioni bancarie;
- essere scrupolosi nella verifica delle offerte anormalmente basse, poiché potrebbero celare tentativi di riciclaggio o, per l'acquisto di beni, potrebbero avere ad oggetto beni di provenienza illecita;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- omettere il versamento delle imposte dovute;

- mantenere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non ostacolare la ricostruzione di redditi, volume di affari o altri elementi economico-patrimoniali utili ai fini della determinazione delle imposte.
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

L'attività dello Studio è improntata a principi di trasparenza, correttezza e collaborazione con le autorità. In caso di richieste di informazioni o documentazione, lo Studio provvede a fornire tutte le informazioni o i documenti occorrenti per consentire alle autorità di esercitare i poteri di verifica e controllo.

I singoli professionisti che chiedono l'apertura della pratica (Soci o Responsabili di Dipartimento) sono responsabili del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio: ciò anche in considerazione di un rapporto più stretto con il Cliente, che comporta la possibilità di raccogliere più facilmente le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi in questione.

### B.4 PROCEDURE SPECIFICHE

LEXIA ha adottato una specifica Procedura Antiriciclaggio, che prevede l'espletamento di verifiche sui clienti prima dell'assunzione formale dell'incarico. In particolare, Lexia:

- valuta l'intensità, l'estensione e la frequenza dei propri adempimenti antiriciclaggio sulla base del c.d. "approccio basato sul rischio", vale a dire, valutando in concreto il rischio che un determinato incarico o operazione possa dar luogo a fenomeni di riciclaggio del denaro o finanziamento del terrorismo. In tale contesto, lo Studio adotta un approccio prudentiale e conservativo nella valutazione delle circostanze relative al conferimento dell'incarico o dell'operazione in questione, in considerazione anche degli obblighi professionali e deontologici gravanti sui relativi professionisti;
- acquisisce tutte le informazioni necessarie per avere una conoscenza quanto più completa del Cliente, in sede di conferimento dell'incarico e nel contesto del monitoraggio in via continuativa del rapporto professionale. La conoscenza del Cliente costituisce un presupposto indispensabile per il corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio gravanti sullo Studio, nonché per la corretta profilatura del Cliente stesso e un'attenta calibrazione delle tipologie di adempimenti da espletare;

In occasione del conferimento di un nuovo incarico professionale, il Socio o Responsabile di Dipartimento che richiede l'apertura della pratica è tenuto a indicare nel Modulo di Apertura Pratica la natura dell'incarico conferito allo Studio, compilando l'apposita sezione denominata "Prodotto". A seconda del "Prodotto" selezionato, nel Modulo di Apertura Pratica sarà specificato:

- che il mandato richiede lo svolgimento di attività di adeguata verifica della clientela in conformità alla presente procedura (AML SI); oppure

- che il mandato NON richiede lo svolgimento di attività di adeguata verifica della clientela in conformità alla presente procedura (AML NO); oppure
- che il mandato potrebbe o meno richiedere, a seconda del suo specifico oggetto, lo svolgimento di attività di adeguata verifica della clientela in conformità alla presente procedura (AML TBC). In tale ultimo caso, spetterà al Socio o Responsabile di Dipartimento che chiede l'apertura della pratica valutare se sia opportuno o necessario applicare gli obblighi antiriciclaggio.

Laddove la pratica richieda l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica secondo il Socio o Responsabile di Dipartimento, a seconda dei casi, dovrà compilare l'apposita "Scheda AML" inclusa nel Modulo di Apertura Pratica, indicando:

- quale tipologia di adeguata verifica deve essere effettuata in relazione al cliente in questione (semplificata, ordinaria o rafforzata);
- il livello di rischio associato al Cliente;
- il valore associato alla pratica (specificando "non determinabile" laddove tale valore non possa essere identificato);
- il segmento di mercato in cui il cliente opera.

Ricevuto il Modulo Apertura Pratica con le indicazioni di cui sopra, l'amministrazione provvede a raccogliere la documentazione specificata al successivo paragrafo 8, a seconda della tipologia di adeguata verifica indicata dal Socio o Responsabile di Dipartimento.

L'Amministrazione o il Partner di riferimento trasmettono al cliente un modulo di raccolta dati e, una volta ricevuto compilato, verificano la presenza di eventuali indici di anomalia; ove presenti, gli stessi sono segnalati alla funzione Antiriciclaggio che una volta ricevuto ed elaborato il modulo assiste il professionista nell'individuazione di altre eventuali anomalie.

Sono indici di anomalia:

- le transazioni o l'impiego di strutture non coerenti con il profilo dell'impresa cliente;
- operatività dei clienti in settori a elevato rischio di riciclaggio o che effettuano operazioni a elevato rischio di riciclaggio (società che effettuano significative transazioni in contanti ovvero che investono in immobili a prezzi non congrui o che effettuano pagamenti internazionali senza valida giustificazione economica);
- cambiamenti ingiustificati nella titolarità del bene/rapporto;
- ingiustificata complessità della struttura del cliente;
- difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo.

Se il cliente si mostra riluttante, si rifiuta di fornire informazioni ovvero fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete o false riguardo all'identità del titolare effettivo, il professionista di riferimento è tenuto a valutare attentamente tale comportamento che costituisce un indicatore di anomalia e, se del caso, a effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

Al di fuori di questa ipotesi, sulla base delle informazioni fornite dal Socio o Responsabile del Dipartimento nonché dal Cliente tramite la documentazione compilata e sottoscritta, l'amministrazione provvede alla creazione della Scheda Anagrafica AML del Cliente, laddove la stessa non risulti presente su Elibra (il gestionale interno dello Studio), compilando i relativi campi attraverso l'applicativo Elibra.

I campi ricomprendono: a) il numero pratica; b) il nome pratica; c) la descrizione pratica; d) il prodotto; e) il valore stimato; f) la tipologia di prestazione; g) il nome del cliente; h) la valutazione di rischio; i) il segmento di mercato in cui

il cliente opera; l) la tipologia di identificazione effettuata; m) dati identificativi del cliente e/o del relativo rappresentante legale (indirizzo, funzione, nome, cognome, luogo di nascita, etc.); n) gli estremi dei documenti identificativi raccolti nell'ambito dell'apertura pratica; o) la data ultima di aggiornamento della Scheda Anagrafica AML.

Una volta raccolta la documentazione e compilata la Scheda Anagrafica AML, l'amministrazione invia una mail al Socio o Responsabile di Dipartimento, in cui il Socio o Responsabile di Dipartimento, verificata la documentazione raccolta e le informazioni fornite dal Cliente e sulla base di queste ultime (ad esempio, con riferimento all'identificazione del Titolare Effettivo, etc.), dopo aver preso visione della Scheda Anagrafica AML, conferma se è necessario procedere alla raccolta di ulteriori informazioni o documenti per il completamento dell'attività di identificazione e adeguata verifica ovvero se tale processo può ritenersi completato. In tale contesto, il Socio o Responsabile di Dipartimento che ha chiesto l'apertura della pratica verifica, in particolare, se non vi siano elementi, emergenti dai documenti o dalle informazioni trasmesse o comunque da altre circostanze, che rendano necessario o opportuno procedere all'adeguata verifica rafforzata del Cliente (a titolo esemplificativo, laddove il Cliente abbia indicato nel modulo di identificazione di avere un titolare effettivo qualificabile come Persona Politicamente Esposta) e/o la modifica del relativo livello di rischio. Laddove sia richiesta la raccolta di ulteriori informazioni o documenti, l'amministrazione provvede a richiedere gli stessi al Cliente e, una volta raccolti, a sottoporre nuovamente la richiesta di conferma di apertura della pratica e di completamento delle attività antiriciclaggio.

Le procedure specifiche che i professionisti sono tenuti a rispettare si basano sui seguenti principi:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di terze parti contraenti (fornitori/partner commerciali e finanziari) anche tramite l'acquisizione di visure;
- Divieto di contrarre o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nella *black list* pubblicate sul sito dell'UIF;
- Verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari in entrata. Tali controlli devono tenere conto della sede legale della controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schemi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Verifiche sulla tesoreria per il rispetto delle soglie relative ai pagamenti tramite contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore, assegni bancari da incassare/emettere solo con la clausola "non trasferibile";
- Adozione di programmi di formazione/informazione per tutto il personale esposto al rischio di riciclaggio.

Qualora per una determinata pratica debba essere svolta un'attività che non rientra nell'elenco delle attività esposte a rischio, l'amministrazione non è tenuta a procedere alla creazione di alcuna Scheda Anagrafica AML in Elibra e potrà conseguentemente aprire la pratica senza l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

In caso di operazioni superiori a 15.000 euro, LEXIA dovrà:

1. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:
  - Visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
  - Analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
  - Dichiarazione in cui il fornitore attesta di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento ai reati contemplati dalla presente parte speciale del Modello.
2. Inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con cui gli stessi si dichiarano a conoscenza di regole e principi contenuti nel Modello e nel Codice etico, impegnandosi ad osservarli.

3. Inserire nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner un'apposita dichiarazione con cui gli stessi attestano di:
- essere a conoscenza del Modello e del Codice etico;
  - non essere (stati) coinvolti in procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D.lgs. 231/01;
  - impegnarsi al rispetto di regole e principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Il mancato rispetto dei principi e delle regole in questione o eventuali false dichiarazioni in ordine alla situazione di fornitore, cliente o partner comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

LEXIA dispone di una cassa contante, con un fondo di circa 1.000,00 euro, il cui utilizzo è consentito sotto la responsabilità del Managing Partner per le spese minime e urgenti indispensabili per il funzionamento dello Studio e che per loro natura e/o per esigenze di immediatezza dell'acquisto richiedano il pagamento in contanti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali spese possono essere:

- spese postali;
- pagamento di bollettini di varia natura;
- bolli e valori bollati;
- anticipi per spese sostenute presso il tribunale;
- ogni altro bene di facile consumo e modesto valore;
- piccoli anticipi per spese viaggi.

La cassa è gestita dall'Ufficio Amministrazione, responsabile delle movimentazioni di denaro e della conta fisica delle giacenze.

Tutti i pagamenti devono essere registrati in contabilità nel conto di cassa con:

- riferimenti del beneficiario (nome e cognome);
- descrizione del pagamento;
- importo corrisposto.

## B.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da LEXIA prevede la costante supervisione dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

Lo stesso, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate. L'Organismo di Vigilanza riceve appositi **flussi informativi** dai referenti individuati nella presente parte speciale e dagli organi sociali nel loro complesso.

Deve, altresì, essere immediatamente informato in caso di:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati oggetto della presente sezione;
- eventuali comportamenti di soggetti terzi che presentino potenziali profili d'illiceità penale;
- i verbali delle verifiche/ispezioni/accertamenti, in particolare laddove gli stessi contengano rilievi/eccezioni/sanzioni.

Con precipuo riferimento alle ipotesi di riciclaggio, l'Organismo di Vigilanza ha, infine, il compito di:

- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>▶ proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate circa i comportamenti da seguire nelle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;</p> | <p>▶ proporre una procedura specifica per monitorare clienti e fornitori;</p> | <p>▶ vagliare l'efficacia delle procedure interne già adottate e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.</p> |
|---|---|--|
- 

All'Organismo di Vigilanza sono comunque garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante. Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili".

Potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

L'informativa all'Organismo di Vigilanza dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni dei principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale, ovvero violazioni sostanziali delle procedure e delle policy interne.

SEZIONE C  
CRIMINALITÀ INFORMATICA  
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE  
(ART. 24 BIS – ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001)

### C.1 PREMESSA

Il d.lgs. 231/2001 prevede alcune fattispecie criminose che possono essere realizzate attraverso l'ausilio di sistemi informatici o telematici, alcune delle quali sono state oggetto di valutazione in altre parti speciali del modello organizzativo.

LEXIA ritiene opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti connessi alla disponibilità di mezzi informatici, in quanto la sicurezza dei sistemi informatici è ritenuta elemento essenziale dell'attività stessa.

Oltre al reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., già considerato nella Sezione A, il Legislatore prevede altre ipotesi delittuose di rilievo nella misura in cui siano commesse nell'interesse o a vantaggio di LEXIA.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 che prevede i *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* è stato introdotto dalla Legge n. 48/08, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, convenzione redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

Fondamentale per il corretto inquadramento delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis è la definizione di sistema informatico. Tale deve intendersi ogni sistema di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di dati su supporti adeguati, per mezzo di impulsi elettronici.

In ragione dell'oggetto della presente sezione si richiamano inoltre i reati di cui all'art. 25 novies *“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*.

La presente sezione della parte speciale intende disciplinare i comportamenti di professionisti, collaboratori e dipendenti nell'utilizzo dei sistemi informatici o telematici di LEXIA.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- 
- ▶ *fornire le «regole di comportamento» e le procedure che i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare;*
  - ▶ *fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.*
- 

### C.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPII NORMATIVI

---

#### DOCUMENTI INFORMATICI (491 BIS C.P.)

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.*

## BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso che si realizzino su un documento informatico.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

### **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)**

---

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.*

### **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)**

---

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per lavoro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

### **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)**

---

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.*

### **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)**

---

*“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.*

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)**

---

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.*

**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)**

---

*“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.*

**Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)**

---

*“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.*

**Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)**

---

*“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.*

**Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)**

---

*“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.*

**Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)**

---

*“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.*

**Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art.488 c.p.)**

---

---

*“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’art. 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”.*

#### Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

---

*“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.*

#### Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

---

*“Chiunque in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 76, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute”.*

#### Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

---

*“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”.*

---

#### ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-TER C.P.)

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Il reato consiste nell'introduzione abusiva con qualsiasi strumento in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nella permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Pare opportuno evidenziare che il delitto è procedibile d'ufficio solo se commesso nella sua forma aggravata, ovvero quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero se per commettere il fatto viene usata violenza sulle cose o alle persone o ancora se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

---

**DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART.615- QUATER C.P.)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parte di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615 ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, terzo comma.*

**BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE**

La fattispecie è un reato di pericolo, essendo irrilevante, ai fini della sua sussistenza, il danneggiamento di sistemi informatici. La soglia di tutela è anticipata al mero "procurarsi". Inoltre, il reato non contempla soltanto i malware ma anche gli hardware che si prestino a un utilizzo illecito.

---

**INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'art. 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema.*

---

**INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERRUPTERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES C.P.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La condotta criminosa si realizza attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o software altrui. Si precisa che il reato è procedibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d'ufficio se il fatto viene commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La norma anticipa la tutela penale considerando integrato il reato ogni qualvolta si realizzino fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, anche qualora dalla condotta posta in essere non derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, considerano quest'ultima evenienza una mera circostanza aggravante.

---

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

---

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER. 1C.P.)

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.*

---

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la*

*distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).*

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640QUINQUIES C.P.)

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (LEGGE 633/1941) ART. 171 (I REATI PRESUPPOSTO SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO)

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da Euro 51 a Euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (Omissis); f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della*

*paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032 a Euro 5.164.*

---

ART. 171 BIS

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

---

ART. 171 TER

*E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493 chiunque per trarne profitto: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale. h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2.E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493 chiunque:*

a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.*

---

ART. 171 SEPTIES

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

---

ART. 171 OCTIES

*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

C.3 AREE SENSIBILI

Si tratta di un'area di rischio particolarmente rilevante per LEXIA, così come per tutti gli studi legali, in considerazione della natura sensibile e della rilevanza delle informazioni trattate dai professionisti, che riguardano spesso contenziosi

e richiedono un elevato livello di riservatezza. L'attività di LEXIA e le caratteristiche del sistema di gestione interno, pur altamente informatizzato, non consentono di escludere *a priori* il rischio di commissione di reati informatici, che presuppongono la disponibilità di un terminale e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro: per questa ragione, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono quelle che comportano l'utilizzo di un personal computer, l'accesso alla posta elettronica, l'utilizzo di programmi informatici e l'accesso a internet.

Le aree più esposte al rischio sono in particolare:

- 
1. *gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;*
  2. *gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;*
  3. *gestione e protezione della postazione di lavoro;*
  4. *gestione degli accessi da e verso l'esterno;*
  5. *gestione e protezione delle reti;*
  6. *gestione e sicurezza del server;*
  7. *gestione delle data room;*
  8. *sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici.*
- 

È possibile, inoltre, ravvisare attività sensibili nella gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati.

#### C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il Modello vieta espressamente ai suoi destinatari di commettere o concorrere in qualsiasi forma nei reati enumerati nella presente Sezione della Parte Speciale.

Gli obiettivi principali di sicurezza informatica di LEXIA sono:

- riservatezza, garanzia che un dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati (le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di elaborazione che in quella di conservazione);
- integrità, garanzia che un dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato in modo legittimo, lo scopo è quello di evitare intromissioni non legittime;
- disponibilità, garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze conoscitive.

Più specificamente, è fatto divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico per alterare o cancellare dati e informazioni;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di LEXIA non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

- svolgere attività di approvvigionamento, produzione o diffusione di apparecchiature e software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, rootkit) atti a impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- svolgere attività di modifica o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi o alterati;
- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza o, comunque, in esubero sui diritti consentiti dalla licenza acquistata (ad es., numero massimo delle installazioni o delle utenze autorizzate).

È, altresì, previsto l'obbligo di:

- comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure interne esistenti in ogni attività che comportino l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici. Ogni professionista e dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e LEXIA dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- di segnalare al Managing Partner e alla Funzione IT eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di *hacker* esterni) mettendo a disposizione e archiviando la documentazione relativa all'incidente;
- osservare rigorosamente le norme a tutela della Privacy;
- evitare di introdurre o conservare in LEXIA (in forma cartacea o informatica), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;
- evitare di trasmettere all'esterno di LEXIA file o documenti riservati se non per finalità strettamente attinenti all'attività professionale;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L'accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative. In particolare, non è consentito accedere dai terminali di LEXIA a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici), che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza della rete informatica.

## C.5 PROCEDURE SPECIFICHE

LEXIA è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del suo patrimonio informativo e dei dati personali dei soggetti interessati.

Più in particolare, con riferimento alla gestione della **postazione lavorativa** (ove spesso sono custodite informazioni riservate, suscettibili di alterazione, sottrazione o riproduzione indebita) è previsto che:

- in caso di allontanamento, il terminale va protetto impedendo l'accesso di soggetti non autorizzati ai suoi contenuti;
- la documentazione riservata (ivi comprese le bozze, gli appunti, ecc.) o contenente dati personali di clienti o fornitori va riposta all'interno del faldone assegnato a ciascun utente, a sua volta alloggiato all'interno di armadi o cassettiere.
- al termine della giornata lavorativa, la postazione va lasciata in perfetto ordine.

Con riferimento all'uso del personal computer, le procedure a cui attenersi prevedono:

- l'introduzione di password, ovvero di codici di accesso nominativi o numerici, riservate agli utenti del sistema informatico, seguendo i criteri di complessità stabiliti nel regolamento prima citato;
- la custodia delle credenziali di accesso alle postazioni di lavoro;
- la sostituzione delle credenziali in caso di sospetta violazione delle stesse o di possibile perdita di segretezza;
- le impostazioni del personal computer sono modificabili solo previa autorizzazione dei responsabili della Funzione IT, che vanno altresì tempestivamente informati in caso di guasti o anomalie nel funzionamento del proprio sistema hardware o software.

Le medesime regole disciplinano l'uso dei dispositivi portatili (Notebook, Tablet, Smartphone).

Le procedure da applicare nell'uso della rete aziendale prevedono:

- l'uso strettamente lavorativo della stessa. Conseguentemente, è proibito il salvataggio di file non attinenti all'attività lavorativa;
- il divieto di entrare nella rete e nei programmi con nomi utente diversi dal proprio;
- la periodica pulizia degli archivi (almeno ogni tre mesi), con cancellazione dei file obsoleti o inutili.

### C.6 PROCEDURE SPECIFICHE IN MATERIA DI PRIVACY IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

Tutti i professionisti di LEXIA sottoscrivono un accordo di collaborazione nel quale si impegnano, anche in ossequio alle vigenti regole di deontologia professionale, a non rivelare direttamente o indirettamente a terzi tutte le informazioni apprese nell'espletamento del mandato professionale in quanto aventi natura riservata e confidenziale. In base all'accordo di collaborazione, tutti i professionisti sono tenuti a rispettare tale obbligo anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con lo Studio.

Il medesimo accordo di collaborazione prevede uno specifico obbligo, sempre a carico di ciascun professionista, di conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Ciascun professionista potrà effettuare le operazioni di trattamento di dati personali di cui LEXIA è Titolare o Responsabile solo ove preventivamente autorizzato e sotto diretta autorità dello Studio stesso. A tal fine, pertanto, i professionisti sono considerati soggetti designati a ricevere adeguate istruzioni da parte di LEXIA ai sensi dell'art.29 del GDPR.

Unitamente all'accordo di collaborazione, ciascun professionista sottoscrive un'informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, con la quale autorizza LEXIA Studio Legale al trattamento dei propri dati personali in conformità al menzionato Regolamento UE.

### C.7 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei principi generali e delle procedure specifiche sopra indicate

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nell'esercizio dei quali potrà avvalersi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza. Potrà, inoltre, accedere in qualunque momento a tutta la documentazione che appaia rilevante e consultarsi, ove individuato, con il responsabile della sicurezza informatica.

In particolare, L'Organismo di Vigilanza dovrà provvedere a:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▶ monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici e proporre l'eventuale aggiornamento.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ esaminare eventuali segnalazioni provenienti da collaboratori e dipendenti, di cui dovrà tenere traccia.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ disporre gli accertamenti necessari a seguito delle segnalazioni ricevute e collaborare al rafforzamento delle procedure di controllo.</li></ul> |
|---|--|--|

SEZIONE D  
REATI SOCIETARI  
(ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)

### D.1 PREMESSA

L'art. 25 ter d.lgs. 231/2001 è stato introdotto nel 2002 in occasione della riforma del diritto penale societario. La norma, peraltro, ha formato oggetto di diverse revisioni, che ne hanno modificato l'impianto sanzionatorio (arricchito delle sanzioni interdittive) e ampliato il catalogo al reato di corruzione tra privati introdotto dalla L. 190/2012.

Nella presente sezione, peraltro, si prenderanno in considerazione soltanto nelle fattispecie di reato suscettibili di applicazione a LEXIA.

### D.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

La conoscenza della struttura e delle possibili modalità di realizzazione dei reati appare funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

L'articolo 25 ter d.lgs. 231/2001 dispone che: "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (omissis)".

---

#### FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili*

*societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.*

#### FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

#### BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale.

Altra tesi da sfatare è quella che individua nella funzione amministrativa l'unico protagonista dell'elaborazione del bilancio. I saldi contabili di fine anno, infatti, rappresentano soltanto il punto di partenza del processo che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose “poste” (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.).

Tali reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Talora, peraltro, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato dei suoi componenti dotati di deleghe operative, dei responsabili di sottostanti funzioni aziendali o di professionisti esterni. Beninteso, trattandosi di reati propri, gli stessi potranno configurarsi solo a condizione che i dati falsi siano consapevolmente recepiti dal soggetto qualificato nella comunicazione sociale. Si tratta – va aggiunto – di reati a dolo specifico, la cui condotta, cioè, dovrà essere diretta a conseguire per sé o per altri un vantaggio ingiusto.

#### REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI E LE COMUNICAZIONI TRA GLI ORGANI SOCIALI ED I TERZI - IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 COMMA 2 C.C.)

*1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione. Si precisa che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del d.lgs. 231/2001 solamente qualora abbiano cagionato un danno ai soci.

---

#### AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

*1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Sussiste il reato allorché si diffondono notizie false ovvero si attuano operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone. Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa quando, creando una rappresentazione distorta della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

---

#### REATI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI SUL CAPITALE E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

**Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.**

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Si tratta di un reato proprio degli amministratori che sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

---

#### ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Anche in questo caso è reato proprio degli amministratori.

---

#### ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

---

#### OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, ed in violazione della disposizione di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

---

#### FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante le condotte descritte esaustivamente dal legislatore. Si precisa che soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti.

---

#### INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Il reato può essere realizzato soltanto da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, qualora con tale operazione si cagioni un danno ai creditori.

REATI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ SOCIALE - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Il tenore letterale della norma è chiaro ma per la sua piena comprensione sarà comunque utile l'esempio che segue: un amministratore presenta all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, produce atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

REATI RIGUARDANTI I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA - OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

*1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione

medesima. Le Autorità Pubbliche di Vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati. Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private e la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero.

---

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

---

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per*

*omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Il reato in questione rappresenta una delle novità in punto di contrasto dei fenomeni corruttivi introdotte dalla L. 190/2012. Si tratta di una fattispecie procedibile a querela (a meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza), la cui *ratio* va rinvenuta nell'esigenza di reprimere forme di *mala gestio* che portino alla deviazione dal buon andamento societario.

La riforma ha modificato la rubrica dell'art. 2635 cod. civ., introducendo esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, e subordinato l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato. Rispetto alla previgente formulazione si assiste: (i) ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui; (ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Altro elemento peculiare va rintracciato nel rilievo assegnato alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio".

#### D.3 AREE SENSIBILI

Dall'analisi dei processi attuati dai professionisti e dipendenti di LEXIA, appaiono esposte al rischio reato le seguenti attività:

- 
- ▶ *coordinamento e gestione della contabilità generale;*
  - ▶ *raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione del bilancio;*
  - ▶ *calcolo delle imposte e adempimenti fiscali;*
  - ▶ *tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;*
  - ▶ *gestione dei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative;*
  - ▶ *sottoscrizione di mandati e fornitori in budget;*
  - ▶ *benestare per affidamento di fornitori extra budget;*
  - ▶ *sottoscrizione di mandati a consulenti esterni;*
  - ▶ *Gestione e predisposizione delle note spese per i viaggi, trasferte e rimborso spese;*
  - ▶ *Gestione delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi.*

#### D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Principalmente è fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in questione o comunque di tenere condotte che, pur non costituendo reato, possano favorire l'altrui commissione.

La presente sezione della Parte Speciale pone a carico dei destinatari del Modello, ciascuno in base alle sue specifiche competenze, l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e delle procedure interne in tutte le attività di assistenza, consulenza e supporto legale in favore dei soggetti dotati delle qualifiche soggettive previste dai reati societari.

In particolare, è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. È, altresì, vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello Studio. È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste a garanzia dei professionisti e dipendenti e terzi in genere e, più in generale, a presidio della trasparenza del mercato di capitali.

Con specifico riferimento al reato di corruzione privata, LEXIA rifiuta il ricorso di ogni forma di corruzione, diretta o per interposta persona, senza alcuna eccezione, incluse le ipotesi di istigazione, per raggiungere i propri obiettivi economici. Al riguardo, si rinvia ai principi comportamentali rilevanti ai fini della corruzione verso la Pubblica Amministrazione di cui alla parte speciale dedicata.

#### D.5 PROCEDURE SPECIFICHE

Le attività di formazione dei bilanci e redazione delle relazioni annuali devono rispettare le norme del Codice civile italiano i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

È fatto divieto di redigere documenti incompleti e/o contenenti dati falsi o alterati.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- un'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

A tali fini sono previsti i seguenti protocolli:

- indicazione puntuale delle informazioni (se del caso, corredate di documenti e fonti originali) che l'Amministrazione deve fornire al Managing Partner e agli altri soci fini dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- obbligo di correttezza e rispetto dei principi di veridicità e completezza per tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di LEXIA;
- tracciabilità del processo di formazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali, con identificazione dei soggetti che ne curano l'inserimento a sistema;
- svolgimento di una o più riunioni dell'assemblea dei soci, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di verifica
- identificazione dei ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio.

LEXIA garantisce:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative con riferimento ai singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni coinvolte;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio dell'operazione, mettendo a disposizione l'intera documentazione relativa a ogni progetto (a titolo esemplificativo: nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501-ter e 2506-bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c.);
- in caso di conflitto di interessi, l'obbligo per tutti i professionisti di comunicare all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o

indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

#### D.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da LEXIA prevede la costante supervisione dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. Lo stesso, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate. L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- delle iniziative aziendali assunte, anche su sua indicazione, per garantire la corretta redazione del bilancio;
- delle proposte e delle valutazioni sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Dovrà, inoltre, curare:

- l'aggiornamento periodico delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- il costante monitoraggio delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari;
- l'esame delle segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli opportuni accertamenti conseguenti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

SEZIONE E  
REATI TRIBUTARI  
(ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001)

### E.1 PREMESSA

La legge 157/2019 ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, che ha esteso il catalogo dei reati presupposto alle fattispecie di cui al d.lgs. n.74/2000. La norma è stata ulteriormente ampliata dal d.lgs. n. 75/2020 che, recependo la direttiva europea n. 1371/17 in materia di Protezione degli interessi finanziari, ha incluso tra i reati presupposto (comma 1 bis) la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione se commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

### E.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

#### DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. N. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

#### DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. N. 74/2000)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero*

*qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

---

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. N. 74/2000)

*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

---

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N. 74/2000)

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

---

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. N. 74/2000)

*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della*

*procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

#### BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

Il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 – reato di pericolo concreto, privo di soglia di punibilità – è commesso da chi detiene in contabilità fatture per operazioni inesistenti (oggettivamente e soggettivamente) e ne riguarda i costi fittizi in dichiarazione, al fine di evadere le imposte sul reddito e l'IVA. L'art. 3 cit. consiste, invece, in un delitto di evento, integrato ove, attraverso documenti falsi, atti simulati o altri mezzi fraudolenti, l'autore indichi minori elementi attivi effettivi o elementi passivi fittizi in misura tale da garantirsi un'evasione delle imposte dirette o dell'IVA.

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punisce coloro che consentano a terzi l'evasione, attraverso la messa a disposizione di documenti fiscali riportanti costi fittizi.

Di chiara intellegibilità, infine, appaiono le ipotesi di occultamento e sottrazione previste dagli artt.10 e 11 d.lgs. 74/2000.

---

#### DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000) [INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 75/2020]

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).*

---

#### OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000) [INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 75/2020]

*1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000) [INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

## BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

La dichiarazione infedele punisce chi, senza ricorrere alle condotte finalizzate a rendere più complesso l'accertamento del falso ideologico previste dalle due dichiarazioni fraudolente, attraverso l'inserimento in dichiarazione di elementi passivi inesistenti o mediante l'indicazione di minori elementi attivi effettivi evada, con dolo intenzionale, l'IVA in misura superiore alle soglie di punibilità.

L'omessa dichiarazione incrimina chi, obbligato ad autoliquidare l'IVA in Italia, non presenti la dichiarazione relativa, evadendo l'IVA in misura superiore alla soglia di punibilità.

Infine, il delitto di indebita compensazione punisce chi in sede di pagamento delle imposte tramite modello F24 porti in compensazione, alternativamente, crediti non spettanti o inesistenti, omettendo così il versamento dell'IVA dovuta in misura superiore alla soglia di punibilità.

Come anticipato, l'illecito amministrativo dipendente dai reati in questione richiede, in ogni caso, la sussistenza di un duplice requisito: il sistema fraudolento e il fine di evasione di un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

## E.3 AREE SENSIBILI

Dall'analisi dell'attività d'impresa, emergono quali aree sensibili:

- 
- ▶ *Gestione dei rapporti commerciali con fornitori e clientela;*
  - ▶ *gestione dell'attività di promozione, sponsorizzazione, donazione e omaggi;*
  - ▶ *l'assegnazione la conseguente gestione di incarichi di consulenza;*
  - ▶ *gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;*
  - ▶ *gestione delle risorse finanziarie e di fiscalità diretta e indiretta;*
  - ▶ *gestione delle note spese e di eventuali spese di rappresentanza;*
  - ▶ *selezione, assunzione e gestione del personale anche tramite agenzie o soggetti terzi;*
  - ▶ *acquisizione, registrazione, elaborazione e valutazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio;*
  - ▶ *operazioni relative al capitale sociale.*
- 

#### E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Principalmente è fatto divieto di dare causa o concorrere in comportamenti che integrino le fattispecie di reato in questione o comunque di tenere condotte che, pur non costituendo reato, possano favorirne l'altrui commissione.

I destinatari del Modello dovranno attenersi, dunque, alle regole ed ai principi contenuti nella parte generale, nella presente parte speciale e nel Codice Etico, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di tracciabilità e verifica delle operazioni. In tal senso, lo Studio promuove lo sviluppo di un sistema fondato sulla spontaneità delle comunicazioni, sulla piena trasparenza e sull'adozione di assetti organizzativi interni idonei a prevenire i rischi di inadempimento fiscale. Ciò comporta l'adozione di un sistema organizzativo strutturato, fondato sulla chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, sulla tracciabilità e trasparenza della strategia fiscale, nonché su procedure efficaci di individuazione, gestione e monitoraggio dei rischi fiscali, accompagnate da adeguati meccanismi di controllo, comunicazione e intervento correttivo.

Lo Studio effettua, pertanto, una costante attività di autovalutazione preventiva dei rischi e di verifica degli adempimenti, individuando specifiche funzioni responsabili.

In tale ambito, sono valorizzati, tra l'altro, la coerenza e congruità delle operazioni, la verifica dell'effettiva esistenza e operatività di clienti e fornitori, la tracciabilità dei rapporti e dei pagamenti, nonché la regolarità documentale e contabile.

Al contrario, costituiscono indicatori di rischio situazioni di opacità o incoerenza, quali l'assenza di struttura operativa, di adeguata documentazione o di tracciabilità delle operazioni.

In relazione all'attività svolta, lo Studio verifica inoltre la piena corrispondenza tra incarichi ricevuti, prestazioni rese e fatturazione emessa.

#### E.5 PROCEDURE SPECIFICHE

Segnatamente, i destinatari dovranno:

- individuare l'amministrazione quale funzione responsabile della gestione dei diversi adempimenti fiscali e tributari, anche attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità all'interno dell'area;
- verificare i requisiti di onorabilità e professionalità di partner commerciali/finanziari e fornitori di beni e servizi;
- sottoporre a controllo i flussi finanziari aziendali;
- verificare l'accuratezza di tutte le dichiarazioni fiscali, controllando altresì l'operato dei consulenti fiscali di cui lo Studio eventualmente si avvalga;

- segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza violazioni di cui siano venuti a conoscenza.

Agli stessi è, altresì, fatto divieto di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni in maniera idonea da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione tributaria;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

## E.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da LEXIA prevede la costante supervisione dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. Lo stesso, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni che curano la direzione ed amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

SEZIONE F  
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ  
GIUDIZIARIA  
(ART. 25 DECIES D.LGS. 231/2001)

### F.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

#### INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

- *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

#### BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

L'interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

Ma non solo. L'art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari". La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario sia quando la corruzione è rivolta al testimone. Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (da ultimo Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208).

### F.2 AREE SENSIBILI

La sola area sensibile che viene in causa è rappresentata dalla gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

### F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai destinatari del Modello è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

Agli stessi è, altresì, fatto divieto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole allo Studio o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È, inoltre, vietato di:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a professionisti, collaboratori e dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore di LEXIA;
- riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a professionisti, collaboratori, dipendenti che non trovino adeguata corrispondenza nei piani di sviluppo delle risorse umane e di incentivazioni o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustificano l'assunzione di dette iniziative;

#### F.4 PROCEDURE SPECIFICHE

L'attività in esame rientra, a ben vedere, nell'area più ampia dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e segnatamente con i giudici e i loro ausiliari. Con particolare riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni/a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse dello Studio, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria con dichiarazioni veritiere o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

I destinatari del Modello dovranno inoltre:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, prestare una fattiva collaborazione rendendo dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- avvertire tempestivamente l'Amministratore unico della richiesta di rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria o di rendere interrogatorio nel procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente, valutando l'opportunità, nei casi più rilevanti, di informarne l'Organismo di Vigilanza;
- avvertire tempestivamente il Managing Partner e l'Organismo di Vigilanza di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali.

Resta inteso, in ogni caso, che quanti fossero indagati o imputati in un procedimento penale, inerente all'attività lavorativa prestata per conto o nell'interesse di LEXIA, dovranno esprimere liberamente la loro rappresentazione dei fatti ovvero liberamente esercitare la facoltà di non rispondere prevista dalla legge.

## F.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da LEXIA prevede la costante supervisione dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. Lo stesso, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

SEZIONE G  
 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE  
 (ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001)

### G.1 PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, pubblicato in G.U. 25 luglio 2012, ha inserito nel corpo del d.lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies che introduce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il legislatore fonda la responsabilità dell'ente qualora il delitto di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 venga commesso nella sua forma aggravata prevista dal successivo comma 12 bis.

### G.2 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato è senz'altro funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

L'art. 25 *duodecies* è stato introdotto in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che ha regolamentato a livello europeo le norme minime ed i provvedimenti irrogabili nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno, all'interno del territorio comunitario e nazionale, è irregolare; ed è stato successivamente novellato dall'art. 30, co. 4 L. 17 ottobre 2017, n. 161 che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto. Il tenore letterale della norma non si presta a equivoci. L'ente è responsabile qualora venga commesso il reato di cui all'art. 22 co. 12 d.lgs. 286/1998 in presenza dell'aggravante prevista dal successivo comma 12 bis. O ancora quando siano commessi i reati previsti dall'art. 12, co. 3, 3 bis 3 ter e 5.

Se ne riportano di seguito i testi:

---

#### ART. 22, CO. 12 D.LGS. 286/1998

*“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.*

---

#### ART. 22, CO. 12 BIS D.LGS. 286/1998

*“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale”*

**BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE**

In linea teorica, si tratta di un reato proprio del datore di lavoro, cioè di chi sia titolare del rapporto di lavoro con lo straniero irregolare. Nondimeno, la giurisprudenza ha ritenuto di porre l'accento sulla nozione di occupazione affermando che *“la norma penale in esame punisce sia chi procede all'assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera, comunque, occupi alla sue dipendenze giovandosi dell'assunzione personalmente non effettuata, dovendosi attribuire rilievo effettivo allo svolgimento della prestazione lavorativa più che al momento della costituzione”* (Cass. sez. I, 16 giugno 2020, n. 18300).

Secondo un diffuso indirizzo interpretativo, è indifferente che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, indeterminato o abbia altra forma (ad es., tirocinio); né è necessario che sia un rapporto stabile e consolidato.

Ciò detto, preme comunque puntualizzare che la responsabilità dell'ente si avrà solo allorché ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dal comma 12.

---

**ART. 12, COMMI 3, 3 BIS E 3 TER D.LGS. 286/1998**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.*

**BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE**

La fattispecie in esame non reprime la condotta dell'immigrato clandestino bensì le condotte di quei soggetti che sul fenomeno dell'immigrazione clandestina costruiscono occasione di sfruttamento e di guadagno economico. Il nucleo comune delle disposizioni contempla due diverse ipotesi di reato:

1. *il favoreggiamento dell'ingresso illegale, che punisce chi "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di straniero nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato".*
2. *il favoreggiamento dell'emigrazione illegale, che sanziona gli "atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".*

Nel primo caso, il Legislatore descrive un'ampia gamma di condotte punibili che favoriscono l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato. Nell'altro, pone l'accento sullo scopo univoco della condotta agevolatrice: favorire l'ingresso illegale dello straniero in altro Stato.

ART. 12, CO. 5 D.LGS. 286/199

*Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

## BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale rappresenta una sorta di progressione criminosa rispetto all'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, poiché è destinato a sanzionare le condotte che fuoriescono dall'ambito di punibilità di tale fattispecie. La norma non elenca le condotte punibili ma ricorre a una formula di portata generale, consistente nella punizione di colui che "favorisce la permanenza [...] nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico". Si tratta, dunque, di un reato a forma libera.

Il più rilevante elemento di diversità con il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina risiede nell'elemento psicologico. Invero, perché sussista il favoreggiamento della permanenza non bastano coscienza e volontà di compiere atti diretti a trasgredire le norme del testo unico ma è altresì necessario il dolo specifico, cioè il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

## G.3 AREE SENSIBILI

Aree sensibili sono: 1) la selezione dei professionisti, tale da assicurare la parità di genere nel contesto lavorativo; 2) l'inclusione di professionisti proveniente da paesi esteri; 3) il rispetto delle norme in materia previdenziale e di regolarità dei documenti per dipendenti e professionisti stranieri (richiesta e verifica del permesso di soggiorno, monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno, verifica dei limiti di età, verifica delle condizioni di lavoro).

#### G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il Modello vieta espressamente ai suoi destinatari di commettere o comunque concorrere in qualsiasi forma nei reati oggetto della presente sezione della Parte Speciale. Professionisti, collaboratori e dipendenti devono astenersi dal fornire indicazioni, suggerire prassi o elaborare soluzioni che consentano di eludere le norme sull'immigrazione clandestina. In particolar modo, è richiesto di:

- verificare che i fornitori operino nel rispetto della normativa previdenziale e lavoristica vigente, anche mediante acquisizione del DURC e delle certificazioni pertinenti;
- accertare la regolarità della documentazione dei lavoratori in ingresso, ivi incluso il titolo di soggiorno ove previsto;
- evitare la conclusione di rapporti contrattuali con imprese che impieghino manodopera non qualificata o irregolare, in particolare se proveniente da Paesi extracomunitari;
- riscontrare con tempestività, correttezza e buona fede le richieste delle Autorità competenti.

È fatto divieto di:

- realizzare o comunque concorrere in condotte idonee a integrare, anche indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies del Decreto;
- assoggettare i lavoratori a condizioni di lavoro o alloggiative degradanti ovvero a forme di sorveglianza illegittime;
- violare la normativa in materia di orario di lavoro, riposi e ferie;
- corrispondere trattamenti retributivi difforni rispetto alla contrattazione collettiva applicabile;
- contravvenire ai principi del Codice Etico e alle procedure interne richiamate nella presente Parte Speciale;
- utilizzare, anche occasionalmente, lo Studio o i relativi spazi per agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto.

#### G.5 PROCEDURE SPECIFICHE

L'analisi dei rischi ha consentito l'elaborazione delle seguenti procedure specifiche che professionisti, collaboratori e dipendenti sono tenuti a rispettare.

Nell'attività di selezione e gestione del personale, i soggetti incaricati verificano, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in possesso del permesso di soggiorno come richiesto dalla normativa, garantendo la corretta e tempestiva gestione di tutti gli adempimenti con i Pubblici Ufficiali competenti previsti dalla legge per l'assunzione di personale extracomunitario.

In particolare, i referenti:

- acquisiscono dal candidato in fase di assunzione copia del regolare permesso di soggiorno;
- inseriscono a sistema gli estremi del permesso di soggiorno (all'interno dell'anagrafica della risorsa), con controllo almeno semestrale in merito alla validità dello stesso;
- archiviano la documentazione cartacea nella cartella del dipendente;

- in caso di ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie di somministrazione, per assicurare che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in conformità con la normativa in materia di permesso di soggiorno nei contratti-quadro sono inserite clausole contrattuali che richiamano il presente Modello.
- 
- È, altresì, garantita la consegna del Modello al lavoratore in fase di inserimento.

## G.6 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo predisposto da LEXIA prevede la costante supervisione dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. Lo stesso, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate.

Per quanto concerne i reati di favoreggiamento dell'immigrazione e della permanenza illegale, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- 
- *proporre che vengano emanate e aggiornate istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;*
  - *monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.*
- 

In ogni caso, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello. L'informativa all'Organismo di Vigilanza dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni dei principi procedurali specifici contenuti nella presente sezione della Parte Speciale, ovvero violazioni sostanziali delle procedure interne.

SEZIONE H

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001)

H.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPII NORMATIVI

Di seguito, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente sezione.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

## BREVI CENNI SULLE FATTISPECIE

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose si configurano tendenzialmente quando un soggetto titolare di una posizione di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, ecc.) abbia violato una regola diretta a prevenire gli infortuni sul lavoro e si siano verificati l'evento morte o lesione del lavoratore o di un terzo.

Generalmente i reati sono integrati da condotte omissive consistenti nell'inosservanza di norme cautelari o nella mancata adozione di misure idonee a impedire che l'infortunio si verifichi.

L'art. 589 c.p. punisce chiunque cagioni la morte di un uomo per colpa, cioè con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni.

L'art. 590 c.p. punisce chi abbia cagionato per colpa lesioni gravi (se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero "una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni" o un "indebolimento permanente di un senso o di un organo") o gravissime (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita dell'uso di un organo, della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà di favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso).

A differenza degli altri reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001, l'evento non è voluto dall'agente ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per la violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline: in altri termini, per la trasgressione di una regola di cautela.

L'evento, peraltro, deve essere prevedibile ed evitabile: deve rappresentare, cioè, la realizzazione del pericolo che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Come si diceva, la condotta colposa è, nei casi in esame, per lo più omissiva: ne consegue che la responsabilità penale può sussistere esclusivamente nei confronti di chi abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. L'obbligo può derivare da una norma di legge, da un contratto, da una situazione in forza della quale il soggetto sia tenuto a compiere un'attività a tutela dell'incolumità di altri soggetti. Per individuare i soggetti garanti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008

## H.2 AREE SENSIBILI

Con riferimento ai Professionisti dello Studio, non si rilevano attività ad alto rischio, in quanto si tratta prevalentemente di lavoro d'ufficio svolto alla scrivania.

Per quanto riguarda il personale dipendente addetto ai servizi generali, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria su immobili e infrastrutture;
- gestione degli interventi di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, su immobili e infrastrutture;
- attività logistiche e di allestimento di postazioni e arredi, inclusa la gestione e lo smistamento dei pacchi;
- allestimento di mostre all'interno dello Studio;
- gestione dell'archivio cartaceo.

In ogni caso, tanto per le attività dei Professionisti quanto per quelle del personale dipendente, LEXIA garantisce la massima attenzione al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

### H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nel definire gli standard di controllo lo Studio ha tenuto conto: 1) delle previsioni del d.lgs. 231/2001; 2) della vigente disciplina legislativa in materia di prevenzione dei rischi lavorativi; 3) delle Linee Guida Confindustria; 4) delle disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n.81/2008.

LEXIA intende promuovere la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte per suo conto. A tal fine, ai professionisti, dipendenti e collaboratori sono richiesti comportamenti responsabili e rispettosi della normativa di riferimento.

Ai soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza adottato dallo Studio è fatto obbligo di dare attuazione, ciascuno per la parte di sua competenza, alle deleghe e procure eventualmente ricevute, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), di cui la LEXIA si è dotata.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- al soggetto individuato come Datore di Lavoro di adempiere ai compiti riconosciuti dalla legge nel rispetto delle misure di prevenzione adottate in materia di salute e sicurezza, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dallo Studio ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 (quali, a titolo esemplificativo, il Delegato ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dallo Studio;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dallo Studio, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari, anche per ciò che concerne, specificatamente, la selezione degli appaltatori;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture dello Studio, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

### H.4 PROCEDURE SPECIFICHE

I destinatari del presente Modello devono attenersi a quanto disciplinato nel Testo Unico sulla Sicurezza e nelle altre normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Costoro adegueranno il proprio comportamento a quanto esposto nella presente Parte Speciale integrandola, laddove necessario, con quanto previsto a livello normativo, nonché con eventuali ulteriori procedure, istruzioni e/o comunicazioni interne che tengano conto delle singole specificità.

Ciascuno, secondo la sua specifica competenza, dovrà:

- mantenere aggiornato e rispettare senza soluzione di continuità il corpo documentale ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge o internamente (ad esempio: Preposti e Dirigenti) eventuali segnali o eventi di rischio o pericolo, indipendentemente dalla loro gravità;
- segnalare tempestivamente alle strutture preposte ogni violazione delle regole di comportamento e delle procedure aziendali;

- utilizzare, secondo le istruzioni, i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
- rispettare i principi tecnico-strutturali di legge attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti, dei macchinari e delle strutture aziendali, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Nella predisposizione del manuale e delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro (SSL), lo Studio s'impegna in particolare a:

- identificare e documentare le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate dai soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
- nominare il Medico Competente, definendo adeguati flussi informativi nei suoi confronti aventi ad oggetto i processi e i rischi connessi all'attività produttiva.
- identificare e valutare i rischi per la SSL, tenuto conto della struttura aziendale, della natura dell'attività, dell'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, dell'organizzazione del personale, di macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di un DVR che contenga quanto prescritto dall'art. 28 del d.lgs. n.81/08. Esemplicando: alla luce delle caratteristiche dell'attività aziendale, le funzioni preposte al controllo dovranno assumere ogni precauzione contro il rischio di folgorazione dei dipendenti che lavorino a contatto con apparecchiature elettroniche. I dipendenti dovranno ricevere una formazione specifica sui rischi e le procedure di sicurezza da adottare.
- Il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP e il medico competente e va aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, anche le misure di prevenzione devono essere aggiornate.
- Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
- A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili
- Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro
- Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro
- Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:
  - i rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività in generale.
  - Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

- I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
- Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori.
- I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
- I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
- A ciascun lavoratore sono altresì fornite informazioni specifiche in ordine a:
  - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione sulla prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
- Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL.

Le Funzioni preposte al controllo dovranno, altresì, verificare l'idoneità tecnico-professionale degli installatori, imprese o lavoratori autonomi, e il versamento dei contributi previdenziali, esaminando la conformità della documentazione consegnata e alla corretta applicazione del DUVRI.

## H.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di Vigilanza vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Nello svolgimento delle sue funzioni, esso ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e di richiedere tutte le informazioni e i documenti necessari al controllo. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dai referenti individuati nella presente parte speciale. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito

Più in particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal Managing Partner, Partner, professionisti, collaboratori e dipendenti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà:

- partecipare agli incontri organizzati dallo Studio tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione in materia di SSL;
- avvalersi di tutte le risorse aziendali competenti.

L'Organismo di Vigilanza si incontra con regolarità (o quanto meco con cadenza semestrale) con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro

SEZIONE I  
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001)

### I.1 FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

La presente parte speciale fa riferimento ai reati previsti dall'art.25-quinquies del d.lgs. n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal d. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire disdicevoli episodi che violano **la dignità, la libertà e l'integrità della persona**. In tal senso, il Legislatore ha inteso, altresì, punire tutte quelle condotte di sfruttamento del lavoratore, cittadino, straniero o apolide, che attentano alla sua dignità di uomo. La presente Parte Speciale si propone di:

- fissare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, i liberi professionisti e i partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- dotare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle funzioni aziendali interessate degli strumenti esecutivi per esercitare adeguatamente le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

---

### INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## BREVI CENNI SULLA FATTISPECIE

La norma è finalizzata a tutelare lo *“status libertatis”*, inteso come stato di uomo libero, presupposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà e con esso la dignità umana, inevitabilmente lesa dalla privazione della libertà e dalla mercificazione dell’individuo.

L’introduzione della fattispecie mira a colmare una lacuna del sistema di tutela offerto dall’ordinamento, riguardo alle forme di sfruttamento del lavoro, particolarmente diffuse in specifici settori produttivi.

A caratterizzare il reato è l’**approfittamento dello stato di bisogno** dei lavoratori, siano essi immigrati, talvolta irregolari, o cittadini in condizioni economiche difficili. La formulazione della norma è volutamente ampia, per comprendere ogni tipologia di rapporto di lavoro: dall’impiego formalmente regolamentato da contratto al mero utilizzo della manodopera, sia in caso di reclutamento diretto da parte del datore di lavoro, sia a seguito di intermediazione illecita.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 603-bis c.p., la **violenza** può essere personale o reale, purché finalizzata al perseguimento dello scopo tipico del reato: rendere il lavoratore soggetto a condizioni degradanti tipiche del fenomeno del “caporalato”. La **minaccia** consiste nella prospettazione di un danno futuro o imminente, rivolto direttamente alla vittima o a persone legate a essa da vincoli affettivi o di parentela.

## I.2 AREE SENSIBILI

Nell’alveo delle aree sensibili rientrano, in generale, tutte le procedure finalizzate al reclutamento, assunzione e gestione dei professionisti e dipendenti dello Studio. Nel contesto lavorativo, sono dunque vietate tutte quelle iniziative che producano, quale effetto, l’approfittamento dello stato di bisogno e lo sfruttamento dell’attività lavorativa.

## I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello e nel codice etico. In linea generale, il sistema di organizzazione dello Studio deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale pone a carico dei destinatari l’obbligo di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all’assunzione dei professionisti e dipendenti ed al suo impiego nello Studio;
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi, evitando qualsiasi condotta che possa favorire situazioni di sfruttamento, coercizione o trattamento degradante dei lavoratori.

E tassativamente vietato:

- erogare compensi inferiori ai minimi contrattuali o non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- imporre orari di lavoro eccessivi, in violazione dei limiti di legge, comprese le norme su ferie, riposo giornaliero e settimanale;
- tollerare situazioni di sfruttamento dei lavoratori o ignorare eventuali segnalazioni di irregolarità;
- non garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme agli standard di salute e sicurezza;
- applicare criteri o prassi, apparentemente neutrali, che possano sottoporre i lavoratori a condizioni degradanti, metodi di sorveglianza invasivi o situazioni abitative inadeguate.

#### I.4 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo prevede la costante supervisione dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello. Lo stesso, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure sopra indicate.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione ritenuta rilevante.

Dovrà vagliare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

\*\*\*\*\*

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato adottato con deliberazione del del

[\*]

---

#### STATO DELLE REVISIONI

Versione	Data	Descrizione
01	14 aprile 2026	Prima emissione

